



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	813
Data della delibera	22-06-2023
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	Lavori di manutenzione straordinaria per l'installazione di grandi apparecchiature presso le strutture sanitarie dell'Ausl Toscana centro: approvazione del quadro economico complessivo degli interventi, schema contratto accordo quadro, capitolato speciale d'appalto ed indizione gara di appalto, suddivisa in due lotti, finalizzata alla stipula di accordo quadro per l'affidamento dei lavori.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC PIANIFICAZIONE, INVESTIMENTI E PROGETTI SPECIALI
Direttore della Struttura	LAMI SERGIO a.i.
Responsabile del procedimento	LAMI SERGIO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
2.400.000	Fabbricati indisponibili	1A020201	2023

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	144	Relazione del Responsabile Unico del Procedimento con sub allegato A1: quadro economico complessivo degli interventi, sub allegato A2: Schema contratto accordo quadro e sub allegato A3: Capitolato speciale d'appalto.

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la Delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Delibera n.1481 del 16/12/2022 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la Delibera n. 609 del 31/05/2022 con la quale è stata modificata la denominazione della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio - di cui è direttore ad interim l’Ing. Sergio Lami come disposto con Delibera D.G. 1909/2021 - in SOC Pianificazione, Investimenti e Progetti Speciali in conseguenza dell’ampliamento dell’attuale mission, relativa alla pianificazione degli investimenti e alla programmazione di opere pubbliche, con la gestione amministrativa ed economica dei progetti speciali e delle opere in ambito PNRR e D.L.34 soggetti a finanziamento e rendicontazione;

Richiamati:

- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. “*Codice dei contratti pubblici*” come novellato dalla Legge n. 55 del 14/6/2019 di “*Conversione con modificazioni, del decreto-legge 18/4/2019, n. 32, recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*”;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 108 del 29 luglio 2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazione bis), recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*”;
- le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 recante “*Modifica delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema aziendale di deleghe (...)’ e delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze fra le SOC (...)’. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR*” nella quale, fra le altre disposizioni, viene deliberato di modificare la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 ai punti:

- sub 4 lett A) del dispositivo, prevedendo che compete alle SOC Tecniche la predisposizione di tutta la documentazione tecnica indispensabile per le procedure di gara,

documentazione che viene adottata con atto del Direttore Generale, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento in relazione alla compatibilità con il Piano Investimenti, su proposta del Direttore della SOC Tecnica di competenza, che si avvale per l'istruttoria amministrativa del personale della SOC Appalti e Supporto Amministrativo. Con il medesimo atto il Direttore Generale indice la procedura di gara;

- sub 4 lett. B) del dispositivo, prevedendo che compete alla SOC Appalti e supporto amministrativo la predisposizione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l'espletamento delle procedura di gara sulla base dell'atto di programmazione e indizione della procedura, su proposta delle strutture di competenza afferenti al Dipartimento Area Tecnica, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area Tecnica in merito alla compatibilità economica di importi che vadano ad incidere sul Piano Investimenti;

Viste:

- il Piano Investimenti aziendale 2022-2024 adottato con Delibera D.G. n. 552 del 19/05/2022 e rimodulato con Delibera D.G. n. 743 del 29/06/2022 e con Delibera DG n.424 del 29/03/2023;

- la Delibera del Direttore Generale n. 377 del 24/03/2022 "*Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dalla L. 108/2021, di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che ha modificato la L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238 (GU Serie Generale n.12 del 17-01-2022): disposizioni operative per le procedure di 'affidamento diretto' e modifiche ai regolamenti di gestione dell'elenco degli operatori economici e dell'elenco dei professionisti aziendali*", con la quale, tra le altre disposizioni, è stato adeguato il Regolamento per la formazione dell'elenco degli operatori economici, approvato con delibera n. 1176 del 15/10/2020, alle nuove disposizioni contenute nella novella normativa;

- la Determinazione Dirigenziale nr. 868 del 31/03/2023 "*Approvazione elenco aggiornato degli operatori economici del Dipartimento Area tecnica dell'Azienda USL Toscana centro da invitare alle procedure di cui all'art. 1, comma 2, Legge n. 120/2020 e s.m.i.*";

Richiamato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dalla Commissione Europea nel giugno 2021 e dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) nel Luglio 2021;

Dato atto che all'interno del PNRR è prevista la Missione 6 – SALUTE, articolata in due componenti (C1 e C2), di cui la C1 "*Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale*" è volta a rafforzare e migliorare la qualità delle prestazioni erogate sul territorio mediante il potenziamento e la realizzazione di specifiche strutture denominate Case di Comunità, Ospedali di Comunità, e Centrali operative, dove erogare i servizi di base e di assistenza intermedia e la C2 "*Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale*", volta, tra l'altro, al miglioramento della sicurezza degli edifici ospedalieri con adeguamento antisismico;

Considerato che in relazione al programma degli interventi in esecuzione del PNRR, è prevista per la Missione 6 salute C2-1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature sanitarie) l'acquisizione di nr. 27 attrezzature sanitarie di alta fascia (TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistemi Radiologici Fissi, Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi) da parte dell'Azienda Usl Toscana centro da installare presso le strutture sanitarie degli ambiti territoriali di: Firenze, Prato e Pistoia;

Viste:

- la delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 "*Attuazione PNRR – Missione 6 Salute - C1/C2 – Approvazione Programma degli interventi da realizzare nel territorio della Azienda USL Toscana Centro e presa atto dell'individuazione dei relativi RUP*";

- la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28/02/2022 “PNRR – Missione 6 Salute, C1 e C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute” con la quale sono approvati gli Elenchi interventi a valere su PNRR Missione 6 Salute relativamente a: Componente 1 Investimento 1.1 - Case di Comunità; Componente 1 Investimento 1.2 - Centrali Operative Territoriali; Componente 1 Investimento 1.3 - Ospedali di Comunità; Componente 2 Investimento 1.2 - messa in sicurezza sismica degli ospedali;

- la Delibera del Direttore Generale n. 502 del 28.04.2022 “Preso d’atto DGRT n. 225 del 28.02.2022 PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 - interventi di edilizia sanitaria -esiti del lavoro di programmazione interventi - presentazione al Ministero della Salute’, aggiornamento programma degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro di cui alla delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 e presa atto individuazione RUP”;

- la Delibera del Direttore Generale n. 570 del 23/05/2022 ad oggetto “Sostituzione RUP di alcuni interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, zona pratese”;

- la Delibera del Direttore Generale n. 1140 del 10/10/2022 ad oggetto “Sostituzione RUP degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, ambito pratese”;

Richiamata la delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”, nella quale si stabilisce che: “... con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica:

- se l’attività interessa più unità organizzative, appartenenti a più Aree del Dipartimento Area Tecnica (è quindi trasversale ma non circoscritta ad un’unica Area), il RUP coincide con il Direttore di Dipartimento, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto ad un’unità afferente al Dipartimento in interesse”;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro in oggetto è l’Ing. Sergio Lami, Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Considerato che è prevista l’acquisizione di attrezzature sanitarie di alta fascia da parte dell’Azienda USL Toscana centro che verranno installate nelle seguenti tre aree territoriali e nello specifico: n. 5 afferenti l’area fiorentina, n. 3 afferenti l’area pratese, e n. 10 afferenti l’area pistoiese, per un totale di n. 18 grandi attrezzature da installare, identificate nella tabella di seguito rappresentata, per le quali è necessario procedere con gli interventi di manutenzione straordinaria per l’adeguamento dei locali esistenti:

NR.	AREA	UBICAZIONE	ATTREZZATURA	CUP
1	FIRENZE	S. Giovanni di Dio	Angiografo	D81B22002090007
2	FIRENZE	S. Maria Nuova	Telecomandato RX	
3	FIRENZE	S. Giovanni di Dio	TAC	
4	FIRENZE	S. Maria Annunziata	TAC	
5	FIRENZE	S. Maria Nuova	Risonanza magnetica	
6	PRATO	S. Stefano	Angiografo	D31B22001710007
7	PRATO	S. Stefano	TAC	
8	PRATO	S. Stefano	Gamma camera	

9	PISTOIA	S. Jacopo	Ecografo cardiologico	D51B22002220007
10	PISTOIA	ex CPA	Mammografo	
11	PISTOIA	S. Jacopo	Acceleratore lineare	
12	PISTOIA	S. Jacopo	Angiografo	
13	PISTOIA	S. Jacopo	TAC	
14	PISTOIA	SS. Cosma e Damiano	TAC	
15	PISTOIA	S. Marcello	Telecomandato RX	
16	PISTOIA	S. Jacopo	Risonanza magnetica	
17	PISTOIA	SS. Cosma e Damiano	Risonanza magnetica	
18	PISTOIA	SS. Cosma e Damiano	Telecomandato RX	

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sergio Lami, datata 15/06/2023 allegato **A)** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che evidenzia quanto di seguito dettagliato che:

- nell'ambito della Missione 6 salute C2-1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature sanitarie) è prevista l'acquisizione di attrezzature sanitarie di alta fascia dall'Azienda USL Toscana centro dislocate nelle seguenti tre aree territoriali, per un totale di n. 18 grandi attrezzature da installare per le quali è necessario procedere con gli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei locali esistenti;

- in riferimento ai lavori di manutenzione da effettuare per l'installazione di ciascuna grande attrezzatura, è stata effettuata una stima parametrica dei costi al mq, sulla base di lavori similari già effettuati per l'installazione di attrezzature analoghe a quelle riportate nella tabella precedente;

- il contratto Accordo Quadro sarà stipulato "a misura" - secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera eeee) e dell'art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. - entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione a norma di quanto disposto dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., nella forma di scrittura privata firmata digitalmente dalle parti. I contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro saranno parimenti conclusi nella forma di scrittura privata firmata digitalmente dai RUP dei singoli interventi e dall'impresa appaltatrice. Il prezzo convenuto, dunque, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle prestazioni effettivamente eseguite e definite in sede di contabilità;

- ogni contratto attuativo sarà preceduto da un apposito progetto di dettaglio con relativo CME calcolato con il prezzario Regionale della Toscana anno 2023/1;

- l'importo complessivo da porre a base di gara è stato stimato in € 1.751.000,00 di cui € 1.700.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 51.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, deve intendersi come meramente presuntivo. Le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione. L'Accordo quadro è così suddiviso:

Lotto 1 – Aree Firenze-Prato: € 1.133.000,00 di cui € 1.100.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 33.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; i lavori appartengono alla categoria prevalente SIOS OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" ed alle categorie scorporabili OS28 "Impianti termici e di condizionamento" ed OG1 "Edifici civili ed industriali";

Lotto 2 – Area Pistoia: € 618.000,00 di cui € 600.000 per lavori soggetti a ribasso ed € 18.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; i lavori appartengono alla categoria prevalente SIOS OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e

televisivi” ed alle categorie scorporabili OS28 “Impianti termici e di condizionamento” ed OG1 “Edifici civili ed industriali”;

- indica i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi, rispettivamente, degli artt. 83 e 84, e dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2016, n. 76 così come modificata dalla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., dando atto che si procederà mediante procedura negoziata, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e con applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D.lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dello stesso art. 1 del Decreto sopra richiamato; nel caso in cui le offerte presentate per ciascun lotto siano inferiori a cinque, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse;

- di invitare alla procedura di cui trattasi almeno n. 10 operatori economici, individuati nell'elenco aziendale degli operatori economici, da ultimo aggiornato con determinazione dirigenziale n. 1826 del 25/08/2022, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, sulla base dei criteri sotto indicati:

- a) iscrizione alla classe 3 dell'elenco per la categoria prevalente SIOS OS30 del D.P.R. 207/2010;
- b) iscrizione nell'indirizzario del Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana (START);

- gli Operatori economici invitati potranno partecipare ad entrambi i lotti (Lotto 1 Aree Firenze-Prato, Lotto 2 Area Pistoia), ma se ne potranno aggiudicare uno soltanto;

- nel caso in cui il medesimo concorrente risulti primo classificato in entrambi i lotti, in favore dello stesso verrà avanzata proposta di aggiudicazione per il lotto il cui importo dei lavori comprensivi di oneri della sicurezza è maggiore ovvero il Lotto 1 Aree Firenze-Prato;

- il costo complessivo dei 18 interventi di cui trattasi, previsto nel Quadro economico, allegato A1 alla relazione del Responsabile Unico del Procedimento, ammonta a € 2.400.000,00 di cui: € 1.700.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 51.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 649.000,00 per somme a disposizione;

Ritenuto, pertanto, necessario, come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento nella suddetta Relazione:

- di approvare, il Quadro economico complessivo dei 18 interventi di cui trattasi, allegato **A1** alla Relazione del RUP (allegato A alla presente deliberazione), per un importo totale di € 2.400.000,00 di cui: € 1.700.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 51.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 649.000,00 per somme a disposizione;

- di approvare lo schema contratto accordo quadro, allegato **A2** alla Relazione del RUP, ed il capitolato speciale d'appalto, allegato **A3** alla Relazione del RUP;

- di indire una gara di appalto, da svolgersi in modalità telematica tramite il Sistema telematico degli Acquisti della Regione Toscana START, per l'affidamento dei relativi lavori, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020, così come modificata dalla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., finalizzata alla stipula di Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., suddivisa nel Lotto 1 Aree Firenze-Prato e Lotto 2 Area Pistoia, con un unico Operatore economico per ciascun lotto, avente le seguenti caratteristiche:

- importo complessivo da porre a base di gara è stato stimato in € 1.751.000,00 di cui € 1.700.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 51.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, deve intendersi come meramente presuntivo. Le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione. L'Accordo quadro è così suddiviso:

Lotto 1 – Aree Firenze-Prato: € 1.133.000,00 di cui € 1.100.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 33.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; i lavori appartengono alla categoria prevalente SIOS OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” ed alle categorie scorporabili OS28 “Impianti termici e di condizionamento”, OG1 “Edifici civili ed industriali”;

Lotto 2 – Area Pistoia: € 618.000,00 di cui € 600.000 per lavori soggetti a ribasso ed € 18.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; i lavori appartengono alla categoria prevalente SIOS OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” ed alle categorie scorporabili OS28 “Impianti termici e di condizionamento”, OG1 “Edifici civili ed industriali”;

- aggiudicazione dell'appalto con il criterio del prezzo più basso con applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, ultimo periodo, della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; nel caso in cui le offerte presentate per ciascun lotto siano inferiori a cinque, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse;
- individuazione di almeno n. 10 operatori economici da invitare alla procedura di gara:
 - ricorrendo all'elenco degli operatori economici del Dipartimento Area Tecnica dell'Azienda USL Toscana centro, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, aggiornato in ultimo con la sopra richiamata Determinazione dirigenziale n. 868 del 31/03/2023;
 - iscrizione alla classe 3 del predetto elenco per la categoria prevalente SIOS OS30 del D.P.R. 207/2010;
 - iscrizione nell'indirizzario del Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana (START);in base alla regolamentazione aziendale vigente in materia e in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.. Tali operatori sono indicati nel documento “Operatori economici da invitare individuati nell'elenco aziendale” conservato agli atti della struttura proponente;
- gli Operatori economici invitati potranno partecipare ad entrambi i lotti (Lotto 1 Aree Firenze-Prato, Lotto 2 Area Pistoia), ma se ne potranno aggiudicare uno soltanto;
- nel caso in cui il medesimo concorrente risulti primo classificato in entrambi i lotti, in favore dello stesso verrà avanzata proposta di aggiudicazione per il lotto il cui importo dei lavori comprensivi di oneri della sicurezza è maggiore ovvero il Lotto 1 Aree Firenze-Prato;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il Direttore dei Lavori per la realizzazione di ciascun intervento verrà individuato nel successivo Contratto attuativo specifico per l'installazione dell'apparecchiatura, discendente da ogni Accordo quadro di lavori, di cui si propone l'attivazione;
- che, ai sensi del comma 6, dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;

- che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- che, ai fini della presentazione dell'offerta, non è previsto l'obbligo di sopralluogo da parte dei concorrenti;
- che ai fini della sub-appaltabilità delle opere, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice (come modificato dall'art. 49 comma 1 lett. b sub.1 della Legge n. 108/2021) non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto nonché l'esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS30 che dunque potrà essere subappaltata per una quota inferiore al 50%. Le lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili potranno essere interamente subappaltate.

Visto l'art. 53, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm., che nel caso delle procedure negoziate differisce il diritto di accesso in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime e che, fino alla scadenza di tale termine, gli elenchi in questione non potranno essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti;

Precisato, quindi, che l'elenco degli operatori economici invitati alla procedura di gara in oggetto sarà reso noto, oltre che con l'avviso sui risultati della procedura di affidamento come indicato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L. 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 e ss.mm., anche mediante il provvedimento di cui all'art. 76, co. 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento;

Dato atto che con successivo apposito provvedimento del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo del Dipartimento Area tecnica si provvederà ad:

- approvare la lettera d'invito con i modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell'offerta, in adempimento a quanto previsto dalla sopra citata Deliberazione del Direttore Generale f.f. numero 885 del 16/06/2017, come modificata dalla Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019, la quale prevede che, su proposta della SOC tecnica di competenza, con la presente Delibera viene approvata la documentazione tecnica indispensabile per l'avvio della procedura di gara, oltre a procedere all'indizione della procedura di gara stessa, mentre per l'adozione di tutti gli atti finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto viene delegato il Direttore della S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo;

- imputare le spese relative al pagamento del contributo dovuto all'A.N.A.C., stabilito con Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 621 del 20 dicembre 2022, recante "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023*" reperibile sul sito dell'ANAC nella sezione "Consulta i documenti";

Visti i pareri favorevoli sulla compatibilità economica della spesa di ciascun intervento relativo alla singola area con il Piano Investimenti aziendale, documenti conservati agli atti della struttura proponente;

Dato atto che il costo complessivo dell'intervento, pari ad € 2.400.000,00 risultante dal Quadro Economico (allegato A1 alla presente relazione), è attribuito al conto patrimoniale 1A02020201 "Fabbricati indisponibili" e trova copertura sul Piano Investimenti aziendale 2022/2024, adottato con Delibera D.G. n. 552 del 19/05/2022 e rimodulato con Delibera D.G. n. 743 del 29/06/2022 e con Delibera DG n.424 del 29/03/2023 dai quali risulta che la spesa per gli interventi stessi sarà finanziata a valere su autofinanziamento nelle seguenti autorizzazioni:

Codice Interno PI	CUP	Comune	Aut. spesa
FI-115	D81B220020900007	Firenze	2023-569-570-571-572
PO-60	D31B22001710007	Prato	2023.573
PT-85	D51B22002220007	Pistoia	2023.563

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all'attivazione della procedura di gara, al fine di garantire l'esecuzione di ogni opera sia impiantistica che edile, necessaria a rendere per tempo idonei i locali all'installazione delle grandi apparecchiature indicate in premessa, già in corso di acquisizione mediante adesioni a Convenzioni Consip, rispettando così sia il cronoprogramma ed i tempi di consegna previsti dalla suddetta Centrale di Committenza che il rispetto delle tempistiche imposte dalle regole comunitarie ed i tempi di attuazione previsti dal PNRR;

Preso atto che il Direttore ad interim della SOC Pianificazione, Investimenti e Progetti Speciali, Ing. Sergio Lami, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Ing. Sergio Lami, che ne attesta la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della SOC Pianificazione, Investimenti e Progetti Speciali, Ing. Sergio Lami;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

1) di approvare, come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sergio Lami, nella propria Relazione datata 15/06/2023, allegato **A**) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il Quadro economico complessivo dei 18 interventi di cui trattasi, allegato A1 alla Relazione del RUP (allegato A alla presente deliberazione), per un importo totale di € € 2.400.000,00 di cui: € 1.700.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 51.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 649.000,00 per somme a disposizione, risultante dal Quadro Economico (allegato A1 alla presente relazione), la cui spesa è da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 "Fabbricati indisponibili" e trova copertura sul Piano Investimenti aziendale 2022/2024, adottato con Delibera D.G. n. 552 del 19/05/2022 e rimodulato con Delibera D.G. n. 743 del 29/06/2022 e con Delibera DG n.424 del 29/03/2023, dai quali risulta che la spesa per gli interventi stessi sarà finanziata a valere su autofinanziamento nelle specifiche autorizzazioni di spesa come meglio dettagliate in premessa;

2) di approvare lo schema contratto accordo quadro, allegato **A2** alla Relazione del RUP, ed il capitolato speciale d'appalto, allegato **A3** alla Relazione del RUP;

3) di indire una gara di appalto, da svolgersi in modalità telematica tramite il Sistema telematico degli Acquisti della Regione Toscana START, per l'affidamento dei relativi lavori, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020, così come modificata dalla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., finalizzata alla stipula di Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., suddivisa nel Lotto 1 Aree Firenze-Prato e nel Lotto 2 Area Pistoia, con un unico Operatore economico per ciascun lotto, avente le seguenti caratteristiche:

Lotto 1 – Aree Firenze-Prato: € 1.133.000,00 di cui € 1.100.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 33.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; i lavori appartengono alla categoria prevalente SIOS OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” ed alle categorie scorporabili OS28 “Impianti termici e di condizionamento” ed OG1 “Edifici civili ed industriali”;

Lotto 2 – Area Pistoia: € 618.000,00 di cui € 600.000 per lavori soggetti a ribasso ed € 18.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; i lavori appartengono alla categoria prevalente SIOS OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” ed alle categorie scorporabili OS28 “Impianti termici e di condizionamento” ed OG1 “Edifici civili ed industriali”;

- aggiudicazione dell'appalto con il criterio del prezzo più basso con applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, ultimo periodo, della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; nel caso in cui le offerte presentate per ciascun lotto siano inferiori a cinque, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse;

- individuazione di almeno n. 10 operatori economici da invitare alla procedura di gara:

- ricorrendo all'elenco degli operatori economici del Dipartimento Area Tecnica dell'Azienda USL Toscana centro, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, aggiornato in ultimo con la sopra richiamata Determinazione dirigenziale n. 868 del 31/03/2023;
 - iscrizione alla classe 3 del predetto elenco per la categoria prevalente SIOS OS30 del D.P.R. 207/2010;
 - iscrizione nell'indirizzario del Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana (START);
- in base alla regolamentazione aziendale vigente in materia e in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.. Tali operatori sono indicati nel documento “Operatori economici da invitare individuati nell'elenco aziendale” conservato agli atti della struttura proponente;

4) di stabilire che:

-gli Operatori economici invitati potranno partecipare ad entrambi i lotti (Lotto 1 Aree Firenze-Prato, Lotto 2 Area Pistoia), ma se ne potranno aggiudicare uno soltanto;

-nel caso in cui il medesimo concorrente risulti primo classificato in entrambi i lotti, in favore dello stesso verrà avanzata proposta di aggiudicazione per il lotto il cui importo dei lavori comprensivi di oneri della sicurezza è maggiore ovvero il Lotto 1 Aree Firenze-Prato;

- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida presentata per ciascun lotto, purché ritenuta congrua;

- ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

5) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m., il Direttore dei il Direttore dei Lavori per la realizzazione di ciascun intervento relativo ai lavori necessari per l'installazione delle grandi apparecchiature verrà individuato nel successivo Contratto attuativo specifico per l'intervento da realizzare, discendente da ogni Accordo quadro di lavori, di cui si propone l'attivazione;

6) di dare atto che l'elenco degli operatori economici invitati alla procedura di gara in oggetto sarà reso noto, oltre che con l'avviso sui risultati della procedura di affidamento come indicato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L. 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 e ss.mm., anche mediante il provvedimento di cui all'art. 76, co. 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento;

7) di dare atto che con successivo apposito provvedimento del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo del Dipartimento Area tecnica si provvederà ad:

- approvare la lettera d'invito con i modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell'offerta;
- imputare le spese relative al pagamento del contributo dovuto all'A.N.A.C., stabilito con Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 621 del 20 dicembre 2022, recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023" reperibile sul sito dell'ANAC nella sezione "Consulta i documenti";

8) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera con i suoi allegati e tutta la documentazione conservata in atti alla struttura e necessaria per l'avvio della gara in interesse, alla SOC Appalti e supporto amministrativo affinché possa attivare la procedura di gara in oggetto;

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

10) di pubblicare il presente atto:

- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda-sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.;
- sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

11) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto dall'art. 3-ter, del D.lgs. 502/92, articolo introdotto dal D.lgs. 229/99, e dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2205 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)

ACCORDO QUADRO LAVORI DI

Manutenzione straordinaria per l'installazione di grandi apparecchiature presso le strutture sanitarie dell'AUSLTc

RELAZIONE DEL RUP

PREMESSA E QUADRO ESIGENZIALE

Gli interventi oggetto di questo affidamento sono necessari al fine di dare attuazione al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA e nello specifico al punto: M6. C2-1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature sanitarie).

In particolare, è prevista l'acquisizione di attrezzature sanitarie di alta fascia dall'Azienda USL Toscana centro dislocate nelle seguenti tre aree territoriali: n. 5 afferenti l'area fiorentina, n. 3 afferenti l'area pratese, e n. 10 afferenti l'area pistoiese, per un totale di n. 18 grandi attrezzature da installare per le quali è necessario procedere con gli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei locali esistenti;

Gli immobili dove verranno installate le nuove attrezzature sono identificati nella seguente tabella:

NR.	AREA	UBICAZIONE	ATTREZZATURA	CUP
1	FIRENZE	S. Giovanni di Dio	Angiografo	
2	FIRENZE	S. Maria Nuova	Telecomandato RX	
3	FIRENZE	S. Giovanni di Dio	TAC	
4	FIRENZE	S. Maria Annunziata	TAC	D81B22002090007
5	FIRENZE	S. Maria Nuova	Risonanza magnetica	
6	PRATO	S. Stefano	Angiografo	
7	PRATO	S. Stefano	TAC	D31B22001710007
8	PRATO	S. Stefano	Gamma camera	
9	PISTOIA	S. Jacopo	Ecografo cardiologico	D51B22002220007
10	PISTOIA	ex CPA	Mammografo	
11	PISTOIA	S. Jacopo	Acceleratore lineare	
12	PISTOIA	S. Jacopo	Angiografo	
13	PISTOIA	S. Jacopo	TAC	
14	PISTOIA	SS. Cosma e Damiano	TAC	
15	PISTOIA	S. Marcello	Telecomandato RX	
16	PISTOIA	S. Jacopo	Risonanza magnetica	
17	PISTOIA	SS. Cosma e Damiano	Risonanza magnetica	
18	PISTOIA	SS. Cosma e Damiano	Telecomandato RX	

In riferimento ai lavori di manutenzione da effettuare per l'installazione di ciascuna grande attrezzatura, è stata effettuata una stima parametrica dei costi al mq, sulla base di lavori similari già effettuati per l'installazione di attrezzature analoghe a quelle riportate nella tabella precedente.

Il contratto Accordo Quadro sarà stipulato “a misura” - secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera eeeee) e dell’art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. - entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione a norma di quanto disposto dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., nella forma di scrittura privata firmata digitalmente dalle parti. I contratti applicativi derivanti dall’Accordo Quadro saranno parimenti conclusi nella forma di scrittura privata firmata digitalmente dal RUP del singolo intervento e dall’impresa appaltatrice. Il prezzo convenuto, dunque, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle prestazioni effettivamente eseguite e definite in sede di contabilità.

Ogni contratto attuativo sarà preceduto da un apposito progetto di dettaglio con il relativo CME calcolato con il prezzario Regionale della Toscana anno 2023/1.

Considerata l’uniformità degli interventi da realizzare, si ritiene opportuno ottimizzare il processo di esecuzione mediante l’indizione di una procedura di affidamento unitario, articolata in due lotti (Lotto 1: Aree Firenze-Prato e Lotto 2: Pistoia), finalizzata alla stipula di Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm..

L’importo complessivo da porre a base di gara è stato stimato in € 1.751.000,00 di cui € 1.700.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 51.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, deve intendersi come meramente presuntivo. Le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione.

L’Accordo quadro è così suddiviso:

- Lotto 1 – Aree Firenze-Prato: € 1.133.000,00 di cui € 1.100.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 33.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; i lavori appartengono alla categoria prevalente OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” ed alle categorie scorporabili OS 28 “Impianti termici e di condizionamento”, OG1 “Edifici civili ed industriali”;

- Lotto 2 – Area Pistoia: € 618.000,00 di cui € 600.000 per lavori soggetti a ribasso ed € 18.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; i lavori appartengono alla categoria OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” ed alle categorie scorporabili OS 28 “Impianti termici e di condizionamento”, OG1 “Edifici civili ed industriali”;

Per quanto sopra riportato il sottoscritto RUP indica i seguenti criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi, rispettivamente, degli artt. 83 e 84, e dell’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2016, n. 76 così come modificata dalla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.:

- Requisiti di ordine generale
 - assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Dlgs 50/216;
 - assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011;
 - assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs 165/2001 o che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- Requisiti di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria e capacità tecnico-professionali
 - iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
 - solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative;
 - possesso di attestazione SOA nelle categorie:

LOTTO 1:

- Categoria prevalente SIOS OS30 del D.P.R. 207/2010 per classifica adeguata ai lavori da assumere;

LOTTO 2:

- Categoria prevalente SIOS OS30 del D.P.R. 207/2010 per classifica adeguata ai lavori da assumere;

Il sottoscritto RUP dà atto che si procederà mediante procedura negoziata, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e con applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D.lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dello stesso art. 1 del Decreto sopra richiamato e dispone di invitare alla procedura di cui trattasi almeno n. 10 operatori economici, individuati nell'elenco, da ultimo aggiornato con determinazione dirigenziale n. 868 del 31/03/2023, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti sulla base dei criteri sotto indicati:

- iscrizione alla classe 3 dell'elenco aziendale degli operatori economici per la categoria SOA sopra indicata;
- iscrizione nell'indirizzario del Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana (START).

Il costo complessivo dei 18 interventi di cui trattasi, previsto nel Quadro economico, allegato **A1** alla presente relazione, ammonta a € 2.400.000,00 di cui: € 1.700.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 51.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 649.000,00 per somme a disposizione.

Per quanto sopra riportato il sottoscritto RUP

PROPONE

- di approvare, il Quadro economico complessivo dei 18 interventi di cui trattasi, allegato **A1** alla Relazione del RUP, € 2.400.000,00 di cui: € 1.700.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 51.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 649.000,00 per somme a disposizione;

- di approvare lo schema contratto accordo quadro, allegato **A2** alla Relazione del RUP, ed il capitolato speciale d'appalto, allegato **A3** alla Relazione del RUP;

- di indire una gara di appalto, da svolgersi in modalità telematica tramite il Sistema telematico degli Acquisti della Regione Toscana START, per l'affidamento dei relativi lavori, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020, così come modificata dalla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., finalizzata alla stipula di Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., suddivisa nel Lotto 1 Aree Firenze-Prato e nel Lotto 2 Area Pistoia, con un unico Operatore economico per ciascun lotto, avente le seguenti caratteristiche:

- l'importo complessivo da porre a base di gara è stato stimato in € 1.751.000,00 di cui € 1.700.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 51.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, deve intendersi come meramente presuntivo. Le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione.

L'Accordo quadro è così suddiviso:

- Lotto 1 – Aree Firenze-Prato: € 1.133.000,00 di cui € 1.100.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 33.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; i lavori appartengono alla categoria

prevalente SIOS OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” ed alle categorie scorporabili OS28 “Impianti termici e di condizionamento”, OG1 “Edifici civili ed industriali”;

- Lotto 2 – Area Pistoia: € 618.000,00 di cui € 600.000 per lavori soggetti a ribasso ed € 18.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; i lavori appartengono alla categoria prevalente SIOS OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” ed alle categorie scorporabili OS28 “Impianti termici e di condizionamento”, OG1 “Edifici civili ed industriali”;
- aggiudicazione dell'appalto con il criterio del prezzo più basso con applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, ultimo periodo, della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; nel caso in cui le offerte presentate per ciascun lotto siano inferiori a cinque, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse;
- individuazione di almeno n. 10 operatori economici da invitare alla procedura di gara:
 - o ricorrendo all'elenco degli operatori economici del Dipartimento Area Tecnica dell'Azienda USL Toscana centro, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, aggiornato in ultimo con la sopra richiamata Determinazione dirigenziale n. 868 del 31/03/2023;
 - o iscrizione alla classe 3 del predetto elenco per la categoria prevalente OS 30 del D.P.R. 207/2010;
 - o iscrizione nell'indirizzario del Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana (START);in base alla regolamentazione aziendale vigente in materia e in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.. Tali operatori sono indicati nel documento “Operatori economici da invitare individuati nell'elenco aziendale” conservato agli atti della struttura proponente;
- gli Operatori economici invitati potranno partecipare ad entrambi i lotti (Lotto 1 Aree Firenze-Prato, Lotto 2 Area Pistoia), ma se ne potranno aggiudicare uno soltanto;
- nel caso in cui il medesimo concorrente risulti primo classificato in entrambi i lotti, in favore dello stesso verrà avanzata proposta di aggiudicazione per il lotto il cui importo dei lavori comprensivi di oneri della sicurezza è maggiore ovvero il Lotto 1 Aree Firenze-Prato;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il Direttore dei Lavori per la realizzazione di ciascun intervento verrà individuato nel successivo Contratto attuativo specifico per l'installazione dell'apparecchiatura, discendente da ogni Accordo quadro di lavori, di cui si propone l'attivazione;
- che, ai sensi del comma 6, dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
- che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- che, ai fini della presentazione dell'offerta, non è previsto l'obbligo di sopralluogo da parte dei concorrenti;
- che ai fini della sub-appaltabilità delle opere, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice (come modificato dall'art. 49 comma 1 lett. b sub.1 della Legge n. 108/2021) non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto nonché l'esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente SIOS OS30 che dunque potrà essere subappaltata per una quota inferiore al 50%.
Le lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili potranno essere interamente subappaltate.

Il sottoscritto RUP dà atto che il costo complessivo dell'intervento, pari ad € 2.400.000,00 risultante dal Quadro Economico (allegato **A1** alla presente relazione), è attribuito al conto patrimoniale 1A02020201 "Fabbricati indisponibili" e trova copertura sul Piano Investimenti aziendale 2022/2024, adottato con Delibera D.G. n. 552 del 19/05/2022 e rimodulato con Delibera D.G. n. 743 del 29/06/2022 e con Delibera DG n.424 del 29/03/2023, dai quali risulta che la spesa per gli interventi stessi sarà finanziata a valere su autofinanziamento nelle seguenti autorizzazioni:

Codice Interno PI	CUP	Comune	Aut. spesa
FI-115A-115D	D81B22002090007	Firenze	2023-569-570-571-572
PO-60	D31B22001710007	Prato	2023.573
PT-85	D51B22002220007	Pistoia	2023.563

Gli importi economici dei singoli lotti desunti dalla stima per i singoli interventi:

N.	Area	OS30	OS28	OG1	Totale lavori	Oneri sicurezza	Somme a disposizione	Totale lavori comprensivo	Totale Q.E.
1	FI-PO	440.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	1.100.000,00 €	33.000,00 €	407.000,00 €	1.133.000,00 €	1.540.000,00 €
2	PT	240.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	600.000,00 €	18.000,00 €	242.000,00 €	618.000,00 €	860.000,00 €
TOTALE AQ		240.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	1.700.000,00 €	51.000,00 €	649.000,00 €	1.751.000,00 €	2.400.000,00 €

15/06/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Sergio Lami



Allegati:

A1: Quadro Economico

A2: Schema contratto accordo quadro

A3: Capitolato speciale d'appalto

ACCORDO QUADRO LAVORI DI

Installazione di grandi apparecchiature presso le strutture sanitarie dell'AUSLTc

**LOTTO 1 – AREE FIRENZE-PRATO
LOTTO 2 – AREA PISTOIA**

QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico complessivo per la realizzazione degli interventi facente parte del LOTTO 1 (Area Firenze-Prato) sarà il seguente:

Opere	Importo
Opere edili	€ 330.000,00
Impianti meccanici	€ 330.000,00
Impianti elettrici e speciali	€ 440.000,00
TOTALE	€ 1.100.000,00
Oneri sicurezza	€ 33.000,00
TOTALE Lavori	€ 1.133.000,00
Somme a disposizione	€ 407.000,00
IMPORTO TOTALE	€ 1.540.000,00

Il quadro economico complessivo per la realizzazione degli interventi facente parte del LOTTO 2 (Area Pistoia) sarà il seguente:

Opere	Importo
Opere edili	€ 240.000,00
Impianti meccanici	€ 180.000,00
Impianti elettrici e speciali	€ 180.000,00
TOTALE	€ 600.000,00
Oneri sicurezza	€ 18.000,00
TOTALE Lavori	€ 618.000,00
Somme a disposizione	€ 242.000,00
IMPORTO TOTALE	€ 860.000,00

Il quadro economico complessivo per la realizzazione degli interventi facenti sarà il seguente:

Opere	Importo
Opere edili	€ 510.000,00
Impianti meccanici	€ 510.000,00
Impianti elettrici e speciali	€ 680.000,00
TOTALE	€ 1.700.000,00
Oneri sicurezza	€ 51.000,00
TOTALE Lavori	€ 1.751.000,00
Somme a disposizione	€ 649.000,00
IMPORTO TOTALE	€ 2.400.000,00

**CONTRATTO ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
INSTALLAZIONE DELLE GRANDI APPARECCHIATURE DELL’AZIENDA**

USL TOSCANA CENTRO LOTTO __ – AREA ____ : CIG _____

CUP: _____ (indicare i cup dell’area del lotto)

SCRITTURA PRIVATA

L’anno _____, nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta

TRA

- **Azienda USL Toscana centro**, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n.1, codice fiscale e partita IVA n. _____, rappresentata dal Dott. Massimo Martellini, nato a _____ il __/__/____, domiciliato presso la Sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, nominato con Delibera del Direttore Generale della Azienda USL Toscana centro n. 842 del 07/06/2018 e confermato con Delibera del Direttore Generale n. 709 del 31/05/2023 , autorizzato, ai sensi della Delibera n. 885 del 16/06/2017, a impegnare legalmente e formalmente l’Azienda stessa per il presente atto, il cui schema è stato approvato con determina dirigenziale n. _____ del _____;

E

- **Impresa** _____ (di seguito indicata come “Appaltatore”), con sede legale in _____, Via _____, n. ____, codice fiscale e partita I.V.A. n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa medesima

(eventualmente inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato) in qualità di Procuratore speciale, giusta procura speciale conferita dal Sig., in qualità di legale rappresentante dell'Impresa medesima, con scrittura privata autenticata in data dal Dott., notaio in, n. di Repertorio e n. di Raccolta che, in copia digitale, certificata conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio Dott., si allega al presente contratto quale "Allegato ...".

(in caso di raggruppamento, inserire la seguente parte in corsivo, eliminando poi il corsivo)

L'Impresa _____. interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito, per brevità, indicato come "Appaltatore") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le imprese:

- _____. con sede legale in _____, Via _____, n. __, codice fiscale e Partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____;

- _____. con sede legale in _____, Via _____, n. __, codice fiscale e Partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 a rogito del (inserire la seguente esatta dizione se l'atto costitutivo è prodotto per atto pubblico; altrimenti, modificarla) Dott. _____, notaio in _____, n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta in data _____. che, in copia digitale, certificata conforme all'originale analogico con firma

digitale del notaio _____, si allega al presente atto quale “Allegato __”.

PREMESSO

- che l’Azienda USL Toscana centro deve provvedere all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti (elettrici e speciali, termici e di condizionamento) e delle opere edili necessari al fine dell’installazione delle attrezzature sanitarie di alta fascia (TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistemi Radiologici Fissi, Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi) presso le strutture sanitarie degli ambiti di: Firenze, Prato e Pistoia ricompreso nel programma degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 - Salute - C2-1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana centro, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 502 del 28/04/2022;

- che, con la Delibera D.G. n.____ del ____ è stata indetta una gara per l’affidamento dei relativi lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., suddivisa nel Lotto 1 Aree Firenze-Prato e nel Lotto 2 Area Pistoia, da aggiudicarsi ad un unico Operatore economico diverso per ciascun lotto, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara di ogni lotto, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai

sensi degli articoli 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

- che con Determina dirigenziale n. XXXX del xx.xx.2023, si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare i lavori relativi ai due lotti ai seguenti Appaltatori:

LOTTO 1 – AREE FIRENZE - PRATO: _____

LOTTO 2 – AREA PISTOIA _____

- che con Determina dirigenziale n. ____ del ____, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compresa l'acquisizione della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108/2021, e nelle more del rilascio della comunicazione prefettizia antimafia, l'aggiudicazione di cui alla Determina dirigenziale n. XXXX del xx.xx.2022, ha acquisito efficacia;

- che l'Appaltatore ha costituito polizza fideiussoria per la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, così come risulta dal verbale sottoscritto in data _____ dal Responsabile unico del procedimento e dall'Appaltatore;

- che si è stabilito di addivenire alla sottoscrizione del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

- ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____, depositato agli atti d'ufficio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente Accordo Quadro disciplina gli eventuali futuri contratti applicativi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'installazione delle attrezzature sanitarie di alta fascia dell'Azienda USL Toscana centro relative al Lotto _____ (CIG _____), nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute C2-1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.

L'Azienda USL Toscana centro, nella persona del Direttore della S.O.C. Appalti e supporto amministrativo, conclude con l'Appaltatore l'Accordo Quadro in oggetto che, nella persona del legale rappresentante (*in caso di raggruppamento aggiungere dopo la precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato*) dell'Impresa capogruppo Sig. _____, accetta, alle condizioni contenute nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati, e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire le lavorazioni che verranno successivamente affidate con specifici contratti applicativi a perfetta regola d'arte secondo quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito indicato, per brevità, come "Capitolato").

I lavori di realizzazione del singolo intervento relativo all'installazione della

Grande Apparecchiatura di pertinenza del lotto oggetto del presente contratto saranno, quindi, affidati e specificati, di volta in volta, all'Appaltatore con l'emissione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti dal Responsabile Unico del Procedimento e dall'Appaltatore, e per i quali saranno resi disponibili i documenti progettuali di dettaglio; in tutti i casi comunque saranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento che si intendono essere quelle descritte nel Capitolato.

Ciascun contratto applicativo conterrà le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni;
- c) le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;
- d) l'importo presunto dell'intervento con indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza;
- e) i prezzi di cui all'allegato "Prezzi applicabili ai lavori" del Capitolato speciale, al netto del ribasso offerto;
- f) i luoghi interessati dagli interventi;
- h) il cronoprogramma delle attività di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;
- i) i termini utili per l'esecuzione delle attività;
- j) gli eventuali elaborati progettuali e/o specifiche tecniche;
- k) il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- l) i documenti previsti per la sicurezza (DUVRI, POS, ecc.);
- m) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale.

L'inadempienza dell'Appaltatore alla presa in consegna dei lavori relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente Accordo, dà

facoltà alla Stazione appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del C.C., salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo, fintantoché non darà esecuzione ai contratti applicativi.

L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto Accordo Quadro i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:

- il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 145/2000, per le parti ancora in vigore;
- il Capitolato Speciale d'appalto;
- i Prezzi applicabili ai lavori;
- il DUVRI e POS di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n.81;
- le polizze di garanzia;
- l'offerta economica.

In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

(in caso di raggruppamento, inserire la seguente parte)

Le Imprese, come da dichiarazione presentata in sede di offerta e come riportato nell'Atto costitutivo di Raggruppamento, conservato agli atti d'ufficio, partecipano al Raggruppamento nelle seguenti percentuali:

- categoria ___:

_____ : ___%;

_____ : ___%;

_____ : ___%;

Le Imprese partecipanti al Raggruppamento, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, eseguiranno la prestazione contrattuale nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento sopra indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione dell'Azienda USL Toscana centro, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate.

(in caso di ricorso all'avvalimento, inserire la seguente dizione)

L'Appaltatore si avvale dell'Impresa Ausiliaria _____, che metterà a disposizione dell'Appaltatore per tutta la durata dell'appalto le risorse e i requisiti necessari di cui è carente, così come risulta dal contratto di avvalimento, conservato agli atti d'ufficio.

Art. 2 - Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale relativo all'Accordo quadro per il lotto _____ è fissato in Euro _____ (_____/__) oltre IVA nei termini di legge, così articolato:

- Euro _____ (_____/__), per lavori a misura;

- Euro _____ (_____/__), per costi per l'attuazione dei piani di

sicurezza.

L'importo dei lavori a misura, come sopra indicato, è derivante dall'applicazione all'importo posto a base d'asta del lotto _____ del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara del ____%.

Trattandosi di lavori a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei lavori che, in base al presente Accordo quadro, saranno richiesti con specifici contratti applicativi, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo.

**Art. 3 - Direzione tecnica di cantiere - Domicilio e rappresentanza
dell'Appaltatore**

L'Appaltatore si impegna a nominare il Direttore di cantiere al momento della sottoscrizione del contratto applicativo.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovesse richiedere la sostituzione del Direttore di cantiere, dovrà farne espressa richiesta al Direttore dei Lavori individuato in ciascun contratto applicativo, il quale autorizzerà la sostituzione previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 del Capitolato.

In ottemperanza all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 e secondo quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato l'Appaltatore ha eletto domicilio presso _____ e ha

il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _____.

Le comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC sopra indicato.

Art. 4 - Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ in data _____, emessa dalla Società _____ con sede in _____ che si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda USL Toscana centro nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € _____ (_____/____). L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

(in caso di riduzione della garanzia) L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto _____ (inserire dati delle certificazioni possedute dall'Appaltatore oppure dare atto dello status di microimpresa, piccola o media impresa o raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).

L'Azienda USL Toscana centro può valersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dall'art. 55 del Capitolato e dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; in detti casi l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, senza necessità di ulteriore diffida.

L'Azienda USL Toscana centro potrà richiedere all'Appaltatore l'adeguamento dell'importo della garanzia al nuovo valore contrattuale nei casi in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano modifiche ai sensi

dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., la cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo quadro e dei relativi contratti applicativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale di ciascun contratto applicativo, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell'Accordo disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., la garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione dei singoli contratti applicativi o di validità del presente Accordo, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel presente

Accordo e nei contratti applicativi.

Secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dei danni che l'Azienda USL Toscana centro possa subire a causa

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori,

l'Appaltatore è tenuto a produrre almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori apposita polizza assicurativa, recante la firma di un soggetto

autorizzato, per un massimale pari a:

- partita 1: opere oggetto dell'appalto. L'importo assicurato per la partita 1 corrisponderà all'effettivo corrispettivo contrattuale, così come determinato dal precedente art. 2, al netto delle partite 2 e 3;

- partita 2: opere preesistenti Euro 150.000,00;

- partita 3: demolizione e sgombero Euro 10.000,00;

- responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad Euro 500.000,00;

- scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all'Azienda USL Toscana centro sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso i terzi.

La polizza di cui al presente articolo dovrà essere integrata dall'Appaltatore nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII, nonché all'osservanza del DUVRI, e del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore medesimo, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute negli artt. 42 e 43 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente accordo, dal D.Lgs. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali (*Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili*, il cui schema è stato approvato con DGRT n. 1065 del 26/09/2022, sottoscritto tra la Regione Toscana, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere e la Fondazione Monasterio, Legge Regionale 13/07/2007 n.38 e s.m.i.), ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera,

l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.

Inoltre l'Appaltatore ed i suoi subcontraenti (subappaltatore/i e fornitore/i in opera) sono tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa Edile per ciascuno dei contratti applicativi, nonché a trasmettere, tramite l'Appaltatore, al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori medesimi di ciascun contratto applicativo, la documentazione di avvenuta denuncia ai predetti Enti.

Art. 8 - Termine per l'ultimazione dei lavori

Il termine di validità contrattuale del presente Accordo quadro viene stabilito in mesi 9 (nove) indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine, nei limiti del quinto d'obbligo, e salvo, invece, scadenza anticipata nel caso in cui l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

Il suddetto termine decorre dalla data della conclusione del presente Accordo (data di trasmissione mediante PEC dall'Appaltatore alla Stazione appaltante del presente contratto debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'Appaltatore).

Ove, alla data di scadenza del predetto termine, fosse in corso l'esecuzione o il completamento di una prestazione richiesta con il relativo contratto applicativo, detto contratto continuerà a produrre i propri effetti con riferimento e per il tempo previsto per l'ultimazione dello stesso.

Il termine per l'ultimazione dei lavori prescritto nel relativo contratto applicativo potrà essere adeguato, in contraddittorio con l'Appaltatore, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano

modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo quadro di cui al primo capoverso.

Ciascun intervento disposto con contratto applicativo dovrà essere eseguito previa sottoscrizione del verbale di consegna lavori.

Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti hanno considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

Art. 9 - Penali per ritardi

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera nella misura e con le modalità previste dall'art. 20 del Capitolato.

Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori ordinati con specifico contratto applicativo, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui agli art. 18 del Capitolato.

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile Unico del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 18 del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, in caso di

sospensione totale o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato secondo criteri indicati all'art. 10 del D.M. sopra richiamato.

Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli art. 24 del Capitolato.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 12 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato, quelli imposti dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria, dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 e dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

Art. 13 - Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo

È facoltà dell'Azienda USL Toscana centro apportare modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 39 del Capitolato e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e introdurre nei singoli contratti applicativi quelle varianti che a suo

insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

2. Qualora l'Azienda USL Toscana centro, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, richiedesse e ordinasse modifiche al contratto, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 41 del Capitolato.

Art. 14 – Compensazione e revisione dei prezzi contrattuali

1. I prezzi unitari delle lavorazioni ordinate con specifico contratto applicativo, indicati nel documento "Prezzi applicabili ai lavori", potranno essere oggetto di compensazione o di revisione nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 32 del Capitolato, che si richiama integralmente.

Art. 15 – Gestione digitale della documentazione relativa al contratto

Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto diverse da quelle indicate dall'articolo 12 del Capitolato dovranno avvenire tramite casella di posta elettronica certificata (pec) indicata al precedente articolo 3.

La pec dell'Azienda USL Toscana centro è:
areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 15-bis – Anticipazione corrispettivo contrattuale

1. Per ogni contratto applicativo, l'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di cui al precedente art. 2, secondo quanto previsto dagli articoli 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020, come modificato dal D.L. n. 228/2021.

2. L'Azienda USL Toscana centro erogherà, su richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori ordinati con specifico contratto applicativo.

3. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti all'Azienda USL Toscana centro gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda USL Toscana centro e riportare la firma di un soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio.

5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Azienda USL Toscana centro, che avverrà con le modalità di cui al comma 6.

6. L'anticipazione erogata dall'Azienda USL Toscana centro viene

compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Art. 16 - Fatturazione e pagamenti

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ai sensi degli artt. 28 e 29 del Capitolato, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti per singolo contratto applicativo e le misure poste in essere per l'attuazione dei piani di sicurezza, contabilizzati ai sensi dell'art. 24 del Capitolato raggiungano, al netto del ribasso d'asta, un importo non inferiore a € 80.000,00 (ottantamila/00), salvo diverso accordo stabilito nel contratto applicativo, ad eccezione dei casi in cui è attivata la revisione dei prezzi, sulla base di quanto disciplinato dal precedente art. 14 e dall'art. 32 del Capitolato, ove si procederà all'emissione di specifico stato di avanzamento lavori (SAL) comprensivo di tutte le lavorazioni svolte fino al momento della richiesta di revisione prezzi. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la liquidazione del relativo importo comporterebbe una differenza fra l'importo contrattuale e il totale liquidazioni inferiore al 10% dell'importo contrattuale, anche nell'ipotesi di revisione dei prezzi.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori e dei costi della sicurezza di ogni singolo contratto applicativo è

operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Per ogni singolo contratto applicativo, all'avvenuto raggiungimento dell'importo di cui al comma 1, determinato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018:

- il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento e, ai sensi del comma 1-quinquies dello stesso art. 113-bis, lo trasmette immediatamente al Responsabile del procedimento;

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 113-bis, commi 1 e 1-quinquies, del D.Lgs. n. 50/2016, emette contestualmente e, comunque, non oltre sette giorni dall'adozione dello stato di avanzamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, il conseguente certificato di pagamento, il quale deve recare la dicitura "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.

4. Nel caso in cui, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Direttore dei lavori non adotti autonomamente lo stato di avanzamento dei lavori, si applica la disciplina di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1-sexies, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Nel caso in cui sia applicata una penale a carico dell'Appaltatore e, quindi, il successivo certificato di pagamento emesso dal

Responsabile del procedimento sia d'importo inferiore alla fattura già presentata, resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di produrre una nota di credito di importo corrispondente a quello della penale detratta dal certificato.

(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la seguente versione del comma 5)

5. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1-sexies, del D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti costituenti il raggruppamento, previo invio, da parte dell'Impresa capogruppo, della comunicazione di cui al successivo comma 9, possono emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Nel caso in cui sia applicata una penale a carico dell'Appaltatore e, quindi, il successivo certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento sia d'importo inferiore alle fatture già presentate, resta fermo l'obbligo dei soggetti costituenti il raggruppamento di produrre una nota di credito di importo corrispondente a quello della penale detratta dal certificato.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma del presente articolo.

7. La comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento sarà effettuata in modalità telematica, contestualmente all'emissione del certificato di pagamento stesso. Le fatture, ove non siano già state emesse al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, dovranno

essere emesse dall'Appaltatore dopo la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione dei lavori mediante il NSO – Nodo Smistamento Ordini, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione stessa, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 10.

(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la seguente versione del comma 7)

7. La comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento sarà effettuata in modalità telematica, contestualmente all'emissione del certificato di pagamento stesso. Le fatture, ove non siano già state emesse al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, dovranno essere emesse dai soggetti costituenti il Raggruppamento:

- dopo la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione dei lavori mediante il NSO – Nodo Smistamento Ordini, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione stessa, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 10;

- e, in ogni caso, solo dopo l'invio, da parte dell'Impresa capogruppo, della comunicazione di cui al successivo comma 9.

Salvo i casi di pagamento diretto, prima della presentazione della fattura relativa a ciascun SAL successivo al primo, l'Appaltatore dovrà *(oppure, in caso di raggruppamento, inserire la dicitura seguente, eliminando il sottolineato)* i soggetti costituenti il raggruppamento dovranno, presentare le fatture e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, i cui nominativi siano stati comunicati, ai

sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, e le cui prestazioni siano ricomprese negli importi liquidati con il precedente SAL. In caso di inadempimento rispetto agli obblighi indicati nel precedente capoverso, l'Azienda USL Toscana centro, laddove venisse comunque emessa fattura, non procederà ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore *(oppure, in caso di raggruppamento, inserire la dicitura seguente eliminando il sottolineato) dei soggetti costituenti il raggruppamento* fino al momento dell'avvenuto adempimento oppure fino al momento in cui pervenga una richiesta di pagamento diretto da parte dei subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori.

Nel caso di contestazioni, da parte dell'Appaltatore, in merito alla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, si procederà con le modalità previste dal comma 1, lettera c), dell'art. 7 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.03.2018.

Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nei pagamenti non potranno essere imputati all'Azienda USL Toscana centro e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 17 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento danni.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, e di quanto indicato al precedente comma 7, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei confronti dell'Appaltatore *(oppure, in caso di raggruppamento, inserire la dicitura seguente, eliminando il sottolineato) dei soggetti costituenti il raggruppamento.*

Nel caso di pagamento diretto, ai sensi di quanto indicato ai commi

precedenti, le liquidazioni a favore di eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, avverranno, in ogni caso, entro i limiti del credito dell'Appaltatore: pertanto, l'Azienda USL Toscana centro non potrà provvedere alla totale liquidazione di tali pagamenti nel caso in cui il loro importo risulti superiore al credito dell'Appaltatore (oppure, in caso di raggruppamento, inserire la dicitura seguente eliminando il sottolineato) del raggruppamento.

9. Le fatture elettroniche, intestate a Azienda USL Toscana centro, codice fiscale 06593810481, ripartite in base all'ambito di attività, come di seguito indicato:

a) Area fiorentina (ex AUSL 10 Firenze), Codice Univoco Ufficio UFL7WY - Codice IPA (auslct);

b) Area pistoiese (ex AUSL 3 Pistoia), Codice Univoco Ufficio O8V1K8 - Codice IPA (auslct);

c) Area pratese (ex AUSL 4 Prato), Codice Univoco Ufficio C27NVZ - Codice IPA (auslct),

devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della FatturaPA per Azienda USL Toscana centro vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto o del successivo contratto applicativo.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, la fattura deve riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara e quello derivato, correlato

allo specifico contratto applicativo, senza i quali non è possibile procedere al pagamento della stessa. L'appaltatore si impegna inoltre ad inserire nelle fatture il numero dell'ordine (laddove presente) e il Codice CUP relativo all'area a cui si riferisce il singolo lotto per la cui realizzazione è stato emesso il relativo contratto applicativo.

Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente Accordo quadro relativo al Lotto ____ è il seguente: _____.

Le fatture dovranno contenere altresì il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa, se presentate dopo l'emissione del certificato di pagamento, oppure il numero e la data del SAL a cui fa riferimento la fattura, se presentate dopo l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiungere quanto segue) Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse all'Azienda USL Toscana centro per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima della trasmissione all'Azienda USL Toscana centro delle fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, l'Impresa capogruppo è tenuta a comunicare all'Azienda USL Toscana centro di essere a conoscenza ed autorizzare l'emissione delle fatture da parte delle imprese mandanti, relativamente alle prestazioni di rispettiva competenza, con espressa indicazione delle prestazioni e/o quote

parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento e del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell'Impresa capogruppo in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture; qualora l'Azienda USL Toscana centro non riceva, prima della data di ricevimento della fattura, detta comunicazione che autorizza la fatturazione di ciascuna mandante, rifiuterà la fattura trasmessa dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.

10. I pagamenti avverranno nei termini previsti dall'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019, previa presentazione di regolare fattura elettronica. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma 9, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse verranno rifiutate. In ogni caso in cui l'Appaltatore, ove non abbia già emesso le fatture prima dell'emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente comma 5, non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 7, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile all'Azienda USL Toscana centro e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 17 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

11. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore (*in caso di raggruppamento*

inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato) delle Imprese costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori.

12. Si applicano i commi 5, 5-bis e 6 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'intervento sostitutivo dell'Azienda USL Toscana centro in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore, del subappaltatore e dei cottimisti.

13. L'Azienda USL Toscana centro prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

14. In tutti i casi di pagamento diretto l'Azienda USL Toscana centro, prima di liquidare le somme dovute, procederà alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale nonché alle ulteriori eventuali verifiche richieste dalla normativa vigente, nei confronti dei destinatari del pagamento.

15. L'Appaltatore:

a) si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136;

b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ad utilizzare, nei confronti di tutti i soggetti che operino nell'ambito del contratto, lo strumento della fatturazione elettronica, ai

sensi dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017;

c) si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda USL Toscana centro ed alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

(in caso di impresa singola e unico conto dedicato):

L'Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è presso _____ con codice IBAN IT _____ e che la/e persona/e delegata/e ad operare sul conto è/sono _____.

(in caso di RTI e/o in presenza di più conti dedicati):

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", firmato digitalmente dal Sig. _____, conservato agli atti d'ufficio, sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicate dalla Impresa *(in caso di RTI aggiungere la seguente dizione sottolineata eliminando il sottolineato)* capogruppo.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Azienda USL Toscana centro eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

16. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore *(in caso di*

raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato) dell'Impresa capogruppo mediante accreditamento sul conto corrente indicato al precedente comma 15.

17. Il Sig. _____ dichiara espressamente di esonerare l'Azienda USL Toscana centro da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

Art. 16-bis – Rilascio del DURC di congruità della manodopera

L'appalto è soggetto a verifica di congruità dell'incidenza della manodopera ai sensi dell'art. 8, comma 10 bis, del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25/06/2021. L'attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente su richiesta del RUP, in occasione della redazione del Conto finale di cui al successivo art. 21 e all'art. 29 del Capitolato, e prima di procedere all'erogazione del saldo, ed è rilasciata con le modalità previste all'art. 54 del Capitolato e sulla base delle istruzioni operative della Commissione Nazionale delle Casse Edili.

Quando lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulti in misura pari o inferiore al 5%, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente chiede al Direttore dei lavori eventuali chiarimenti sulle cause che hanno determinato tale scostamento nell'esecuzione dei lavori. Laddove il Direttore dei Lavori abbia indicato una motivazione che giustifichi tale scostamento, la Cassa Edile/Edilcassa competente procede al rilascio dell'attestazione di congruità.

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia all'Appaltatore le difformità

riscontrate e lo invita a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni. La regolarizzazione entro il termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità. Decorso inutilmente tale termine, l'esito negativo è comunicato al RUP con indicazione delle cause di irregolarità.

L'impresa non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di incidenza della manodopera attraverso idonea documentazione, volta ad attestare eventuali costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa competente.

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo incide, a partire dalla data di emissione, sulle verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line.

Art. 17 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell'emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo di ciascun contratto applicativo rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 16, comma 10, e 22, comma 2, del presente contratto, per causa imputabile all'Azienda USL Toscana centro, spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

2. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

Art. 18 - Subappalto - subcontracto - cessione del contratto

1. *(ove il contraente non abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare inserire quanto segue)*

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di gara.

	<i>oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare</i>	
	<i>esclusivamente categorie di lavori per le quali è in possesso dei relativi</i>	
	<i>requisiti)</i>	
	L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà	
	di subappaltare le seguenti lavorazioni: _____	
	<i>oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare</i>	
	<i>esclusivamente categorie di lavori a qualificazione obbligatoria per le quali</i>	
	<i>non è in possesso dei relativi requisiti)</i>	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di subappaltare le seguenti lavorazioni:	

	<i>oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare sia</i>	
	<i>categorie di lavori per le quali è in possesso dei relativi requisiti sia categorie</i>	
	<i>di lavori a qualificazione obbligatoria per le quali non è in possesso dei relativi</i>	
	<i>requisiti)</i>	
	L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà	
	di subappaltare le seguenti lavorazioni: _____ e ha l'obbligo di	
	subappaltare le seguenti lavorazioni: _____	
	Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.	
	50/2016. L'Appaltatore, a tal fine, per ciascun contratto applicativo, prima	
	dell'affidamento in subappalto, dovrà presentare richiesta scritta all'Azienda	
	USL Toscana centro specificando le attività che intende subappaltare	
	nell'ambito di quanto indicato in sede di offerta e l'impresa subappaltatrice	
	nonché produrre quanto previsto nel suddetto art. 105.	
	Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, per il rilascio dell'autorizzazione	
	decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la	

documentazione necessaria. Laddove sorga la necessità di un'integrazione, l'Azienda USL Toscana centro richiederà all'Appaltatore di produrre la documentazione mancante ed in tal caso il termine di cui al comma 18 dell'art. 105 inizierà a decorrere dal momento del deposito di tutta la documentazione richiesta.

L'Azienda USL Toscana centro, a sua volta, autorizzerà per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

2. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al singolo contratto applicativo emesso nell'ambito del presente Accordo Quadro, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a comunicare all'Azienda USL Toscana centro il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate all'Azienda USL Toscana centro eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando,

in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato “Ministero della Transizione Ecologica”).

3. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto Accordo quadro e i relativi contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, l'Azienda USL Toscana centro dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervengano modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore potrà richiedere l'eventuale subappalto delle lavorazioni oggetto delle modifiche, nei limiti previsti dagli atti di gara e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18-bis - Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Azienda USL Toscana centro

L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana centro approvato con Delibera D.G. n. 16 del 11/01/2023, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, per ogni contratto applicativo, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in

quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana centro si applica quanto previsto dal successivo art. 19.

L'Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana centro, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, e a inviare all'Azienda USL Toscana centro comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Azienda USL Toscana centro procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione dell'Azienda USL Toscana centro, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

a) art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

a-bis) in caso di tardivo avvio dell'esecuzione del contratto applicativo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108/2021, rispetto al termine stabilito dal precedente articolo 8;

b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

	c) nel caso di subappalto non autorizzato;	
	d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
	e) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana centro approvato con Delibera D.G. n. 16 del 11/01/2023 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compresi quelli del subappaltatore;	
	f) in caso di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);	
	g) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;	
	h) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;	
	i) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi il 20% dell'importo del contratto;	
	l) in tutti i casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.	
	L'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni secondo le modalità di cui all'art. 55 del Capitolato.	
	In caso di risoluzione, l'Azienda USL Toscana centro procederà in tutto od in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 4,	

salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 20 – Certificato di regolare esecuzione

I lavori disposti da ciascun contratto applicativo sono oggetto di certificato di regolare esecuzione. Lo stesso deve essere emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Azienda USL Toscana centro; il silenzio dell'Azienda USL Toscana centro protrattosi per due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Azienda USL Toscana centro prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto applicativo fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato, l'opera sarà presa in consegna dall'Azienda USL Toscana centro. Resta nella facoltà dell'Azienda USL Toscana centro richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 21 – Conto finale

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, accertata l'ultimazione dei lavori affidati con contratto applicativo, si procederà alla compilazione del conto finale entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione medesima, da farsi risultare con apposito certificato, così come previsto dall'art. 29 del Capitolato.

Art. 22 – Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo

1. La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere emessa dall'Appaltatore dopo la comunicazione, da parte dell'Azienda USL Toscana centro, del certificato di pagamento conseguente all'esito positivo della regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 237, comma 4, e 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

2. Il certificato di pagamento viene rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento entro il termine massimo di sette giorni da tale esito positivo ed è comunicato all'Appaltatore, in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente articolo 16. La fattura dovrà essere emessa dopo la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione dei lavori mediante il NSO – Nodo Smistamento Ordini.

(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la seguente versione del comma 1)

1. Le fatture relative alla rata di saldo potranno essere emesse dai soggetti costituenti il Raggruppamento:

- dopo la comunicazione, da parte dell'Azienda USL Toscana centro, del certificato di pagamento conseguente all'esito positivo della regolare

esecuzione, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 237, comma 4, e 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. Il certificato di pagamento viene rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento entro il termine massimo di sette giorni da tale esito positivo ed è comunicato all'Appaltatore, in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente articolo 16;

- e, in ogni caso, solo dopo l'invio, da parte dell'Impresa capogruppo, della comunicazione di cui al comma 9 del precedente articolo 16.

Le fatture dovranno essere emesse, dopo la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione dei lavori mediante il NSO – Nodo Smistamento Ordini, da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza, così come specificato al comma 9 del precedente articolo 16.

2. L'Azienda USL Toscana centro effettuerà il pagamento della rata di saldo secondo i termini previsti dall'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019, e degli articoli 237, comma 4, e 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, previa presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità non inferiore a due anni e previa acquisizione d'ufficio del DURC dell'Appaltatore (*in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato) delle Imprese costituenti il Raggruppamento*, ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista dal comma 9 del precedente art. 16, o non siano conformi a quanto previsto dal medesimo articolo 16, le stesse verranno rifiutate.

3. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 103, comma

6, del D.Lgs. n. 50/2016 e 235 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà riportare la firma di un soggetto autorizzato, e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda USL Toscana centro.

4. Il pagamento di cui al precedente comma 2 avverrà alle medesime condizioni già indicate dall'art. 16 del presente contratto.

5. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura *(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato)* delle fatture di cui al precedente comma 1, l'Appaltatore non abbia prodotto la cauzione o la garanzia fideiussoria indicata ai commi 2 e 3 del presente articolo, non si procederà al pagamento della rata di saldo fino al momento della presentazione della cauzione o della garanzia fideiussoria medesima.

In ogni caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di quanto indicato nel presente articolo, l'eventuale ritardo dei termini di pagamento non potrà essere imputato all'Azienda USL Toscana centro e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 17 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 23 - Cessione del credito

(inserire la seguente dizione solo in caso di RTI) È ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza della società capogruppo.

(inserire sempre la seguente dizione) La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dai commi 2, 3 e 4 dell'art.

34 del Capitolato. L'Appaltatore *(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato)* L'Impresa capogruppo dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere dal cessionario gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) della COT per la cui realizzazione è stato emesso specifico contratto applicativo e del seguente codice CIG: _____.

L'Azienda USL Toscana centro provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale *(in caso di raggruppamento aggiungere la seguente dizione, eliminando il sottolineato)* di competenza della società capogruppo al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato all'Azienda USL Toscana centro e trasmesso in modalità telematica.

Art. 24 – Recesso

1. L'Azienda USL Toscana centro si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal presente contratto Accordo Quadro secondo quanto previsto dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Essa ne dovrà dare formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni. È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

2. L'Azienda USL Toscana centro, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere

eccezionale che hanno incidenza sull'esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con lo stesso termine di preavviso di cui al precedente comma 1: in tali ipotesi, l'Appaltatore ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite nell'ambito dei contratti applicativi in corso di attuazione, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

In ogni caso la Stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo contratto applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta elettronica certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal contratto applicativo, la Stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c..

Art. 24 - bis - Recesso ex D.Lgs. n. 159/2011 e D.L. n. 76/2020

convertito in L.n. 120/2020

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, il

controllo risultante dalla comunicazione prefettizia antimafia relativa all'Appaltatore dia esito negativo, l'Azienda USL Toscana centro, secondo quanto disposto dagli artt. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e 3, comma 4, del D.L. n.76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, procederà al recesso dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite nell'ambito dei contratti applicativi in corso di attuazione ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 25 – Controversie e foro competente

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del procedimento avvierà la procedura prevista all'art. 51 del Capitolato.

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.

Qualora non si proceda all'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs.n. 50/2016 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.

Art. 26 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;

- il D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;

dizione, eliminando il sottolineato)

Firmato digitalmente dall'Impresa capogruppo per il Raggruppamento



Sub-allegato A3

ACCORDO QUADRO IN TRE LOTTI PER I LAVORI DI:

Installazione di grandi apparecchiature presso le strutture sanitarie dell'AUSLTc

LOTTO 1 – AREE FIRENZE - PRATO: CIG

LOTTO 2: AREA PISTOIA: CIG

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(Art. 43, commi 3 e 7 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

1	Importo dell'Accordo Quadro soggetto a ribasso	€ 1.700.000,00
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 51.000,00
T	Totale appalto (1 + 2)	€ 1.751.000,00

Indice:

ACCORDO QUADRO IN TRE LOTTI PER I LAVORI DI:	1
Installazione di grandi apparecchiature presso le strutture sanitarie dell'AUSLTc	1
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1
(Art. 43, commi 3 e 7 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).....	1
PARTE PRIMA	6
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO	6
CAPO 1	6
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	6
Informazioni generali	6
Art. 1 Oggetto dell'Accordo quadro	8
Art. 2 Importo e modalità di affidamento dei lavori	10
Art. 3 Modalità di stipulazione del Contratto	11
Art. 4 Categorie dei lavori.....	12
Art. 5 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	14
Art. 6 Termini di validità dell'Accordo quadro, proroghe e condizioni di risoluzione anticipata.....	15
Art. 7 Modalità di esecuzione dei lavori	15
CAPO 2	18
DISCIPLINA CONTRATTUALE	18
Art. 8 Interpretazione del Contratto e del Capitolato speciale di appalto	18
Art. 9 Documenti che fanno parte del Contratto.....	18
Art. 10 Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo quadro.....	19
Art. 11 Modifiche degli operatori economici dei tre Lotti - Appaltatori.....	19
Art. 12 Rappresentante di ciascun Appaltatore e domicilio - Direttore tecnico di cantiere	20
Art. 13 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	21
CAPO 3	23
CONTRATTI APPLICATIVI - TERMINI PER L'ESECUZIONE	23
Art. 14 Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori.....	23
Art. 15 Consegna e inizio dei lavori	23
Art. 16 Termini per l'ultimazione dei lavori	24
Art. 17 Proroghe	24
Art. 18 Sospensioni ordinate dalla DL.....	24
Art. 19 Sospensioni ordinate dal RUP	25
Art. 20 Penali in caso di ritardo	26
Art. 21 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e piano di qualità	26
Art. 22 Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	27
Art. 23 Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini.....	28
CAPO 4	29
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	29
Art. 24 Contabilizzazione dei lavori e monitoraggio degli interventi.....	29
Art. 25 Eventuali lavori in economia	30
Art. 26 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	30
Art. 26bis Oneri a discarica	30
Art. 26ter Utilizzo di materiali riciclati	31
CAPO 5	32
DISCIPLINA ECONOMICA	32
Art. 27 Anticipazione del prezzo	32
Art. 28 Pagamenti in acconto	32
Art. 29 Pagamenti	33
Art. 30 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.....	34

Art. 31 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo.....	35
Art. 32 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivi.....	35
Art. 33 Anticipazione del pagamento di taluni materiali.....	35
Art. 34 Cessione del Contratto e cessione dei crediti	35
CAPO 6.....	36
GARANZIE E ASSICURAZIONI	36
Art. 35 Garanzia provvisoria.....	36
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 la Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. L.gs 50/2016.	36
Art. 36 Garanzia definitiva	36
Art. 37 Riduzione delle garanzie	37
Art. 38 Obblighi assicurativi a carico di Ciascun Appaltatore.....	37
CAPO 7.....	39
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	39
Art. 39 Modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi.....	39
Art. 40 Varianti per errori od omissioni progettuali	40
Art. 41 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	40
CAPO 8.....	42
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	42
Art. 42 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	42
Art. 43 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	43
Art. 44 Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).....	43
Art. 45 Modifiche e integrazioni al Documento Unico di Valutazione Rischi (DUVRI)	44
Art. 46 Piano operativo di sicurezza (POS)	44
Art. 47 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	44
CAPO 9.....	46
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	46
Art. 48 Subappalto	46
Art. 49 Responsabilità in materia di subappalto.....	48
Art. 50 Pagamento dei subappaltatori.....	49
CAPO 10	50
CONTROVERSIE CONTRATTUALI	50
Art. 51 Riserve e Accordo bonario.....	50
Art. 52 Definizione delle controversie.....	51
Art. 53 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	51
Art. 54 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) verifica congruità manodopera.....	52
Art. 55 Risoluzione e recesso dell'Accordo quadro e dei contratti applicativi.....	53
CAPO 11.....	57
DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	57
Art. 56 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	57
Art. 57 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....	57
Art. 58 Presa in consegna dei lavori ultimati.....	58
CAPO 12	59
NORME FINALI	59
Art. 59 Oneri e obblighi a carico di Ciascun Appaltatore.....	59
Art. 59-bis Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore per l'applicazione del Protocollo d'Intesa per la prevenzione e sicurezza nei cantieri edili	65
Art. 60 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	66
Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	66
Art. 62 Terre e rocce da scavo – Gestione rifiuti.....	66
Art. 63 Custodia del cantiere	66

Art. 64 Cartello di cantiere.....	66
Art. 65 Eventuale sopravvenuta inefficacia del Contratto.....	67
Art. 66 Tracciabilità dei pagamenti.....	67
Art. 67 Disciplina antimafia.....	68
Art. 68 Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali.....	68
Art. 69 Spese contrattuali, imposte, tasse.....	68
PARTE SECONDA.....	70
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE.....	70
CHE REGOLANO I SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI.....	70
CAPO 1.....	70
ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI.....	70
Art. 70 Descrizione delle attività principali.....	70
Art. 71 Tipologie d'intervento.....	70
CAPO 2.....	71
ESECUZIONE LAVORAZIONI, QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI, PROVE, CONTROLLI E NORME DI MISURAZIONE.....	71
Art. 73 Norme Generali – Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali.....	71
Art. 74 Caratteristiche tecniche degli impianti elettrici - prescrizioni generali tecniche.....	72
Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti.....	72
Art. 75 Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori.....	72
Isolamento dei cavi.....	72
Colori distintivi dei cavi.....	72
Sezioni minime e cadute di tensione ammesse.....	72
Sezione minima dei conduttori neutri.....	73
Sezione dei conduttori di terra e protezione.....	73
Art. 76 Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione.....	74
Tubazioni per le costruzioni prefabbricate.....	75
Art. 77 Posa di cavi elettrici.....	76
Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati.....	76
Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili.....	76
Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni, interrate o non interrate, o in cunicoli non praticabili.....	77
Posa aerea di cavi elettrici isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi.....	77
Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti.....	78
Art. 78 Protezione contro i contatti indiretti.....	78
Art. 79 Gruppi di Continuità.....	78
Convertitore AC/DC (raddrizzatore).....	78
Batteria di accumulatori.....	79
Convertitore DC/AC (inverter).....	79
Commutatore statico e by-pass manuale.....	79
Art. 80 Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti.....	79
Art. 81 Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione.....	79
Assegnazione dei valori di illuminazione.....	79
Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti).....	79
Condizioni ambiente.....	80
Apparecchiatura illuminante.....	80
Ubicazione e disposizione delle sorgenti.....	80
Potenza emittente (Lumen).....	80
Luce ridotta.....	80
Alimentazione dei servizi di sicurezza e alimentazione di emergenza (CEI 64-8/1 ÷ 7).....	80
Alimentazione dei servizi di sicurezza.....	81
Alimentazione di riserva.....	82

Luce di sicurezza fissa	82
Luce di emergenza supplementare	83
Art. 82 Disposizioni particolari per impianti dedicati a servizi tecnologici e a servizi generali.....	83
Quadro generale di protezione e distribuzione	83
Allegato A – “Protocollo d’intesa per la prevenzione e sicurezza sui cantieri negli appalti pubblici di edilizia ospedaliera”.....	84
All B_Prezzi applicabili ai lavori.....	91

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

CAPO 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Informazioni generali

Le disposizioni richiamate nel presente documento disciplinano gli aspetti generali dell'attività contrattuale per i lavori in oggetto sugli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro al fine poter procedere con l'installazione delle grandi apparecchiature.

L'Azienda USL Toscana centro (nel seguito del documento denominata "Azienda") intende individuare mediante procedura negoziata, svolta in modalità telematica, suddivisa in tre lotti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, così come modificato dal Decreto Legge 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (nel seguito del documento denominato "Codice"), l'operatore economico con cui concludere un Accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice cui affidare i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti (elettrici e speciali, termici e di condizionamento) e delle opere edili nel corso della vigenza dell'Accordo, dovessero rendersi necessari al fine dell'installazione delle attrezzature sanitarie di alta fascia (TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistemi Radiologici Fissi, Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi) presso le strutture sanitarie degli ambiti di: Firenze, Prato e Pistoia;

1. L'aggiudicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara.
2. L'Azienda ha redatto il seguente Capitolato speciale di appalto al quale la Ditta e/o Impresa, (nel seguito del documento denominata Appaltatore), dovrà attenersi in fase di offerta, eventuale aggiudicazione ed esecuzione del contratto.
3. Ciascun Appaltatore sarà tenuto al rispetto del progetto definitivo complessivo degli interventi finalizzati all'installazione delle attrezzature sanitarie di alta fascia, di cui all'art. 23 commi 3 e 3bis del Codice, articolato in due lotti (Lotto 1 Area Firenze, Lotto 2 Aree Prato, Lotto 3 Pistoia) in tutte le fasi dei lavori, nonché al rispetto dei singoli progetti, idonei per l'indizione della gara lavori di cui trattasi, verificati e validati dal RUP di ciascun intervento, come individuato con le Delibere del Direttore Generale n. 502/2022, n. 570/2022, n. 1140/2022 e n. 283 del 09/03/2023, che provvederà alla realizzazione del singolo intervento, attivato mediante specifico contratto applicativo discendente dall'Accordo Quadro in parola.
4. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **PNRR**: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dalla Commissione Europea nel giugno 2021 e dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) nel Luglio 2021;
 - b) **Codice**: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. – Codice dei Contratti Pubblici;
 - c) **Decreto**: il Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, così come modificato dal Decreto Legge 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021;
 - d) **Regolamento generale**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'art. 216 del Codice e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice;

- e) **Capitolato generale:** il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- f) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il Contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'art. 37 del Codice, che sottoscriverà il Contratto;
- h) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'art. 45 del Codice, che si è aggiudicato il Contratto;
- i) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli art. 31 e 101, comma 1, del Codice;
- j) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice;
- k) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 80, comma 4, del Codice;
- l) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'art. 84, comma 1, del Codice e degli art. da 60 a 96 del Regolamento generale;
- m) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli art. 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **DUVRI:** il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
- p) **Costo del lavoro (anche CL):** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice a all'art. 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- q) **Costi di sicurezza aziendali (anche CS):** i costi che deve sostenere Ciascun Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice, nonché all'art. 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- r) **Oneri di sicurezza (anche OS):** gli oneri per l'attuazione del PSC o del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'art. 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- s) **CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

5. L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale di appalto, è regolato:

- dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm. (di seguito "Codice");

- dal Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, così come modificato dal Decreto Legge 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021
- per le parti non abrogate e fino al termine di validità delle stesse, dal D.P.R.207/2010;
- dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm. ii. per le parti non abrogate;
- dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- dalla Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007 ss.mm e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008;
- dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “*Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”;
- D.M. 22 gennaio 2008 n° 37, “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
- Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 30 dell’11.08.2022 (“Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”)

E’ regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, che Ciascun Appaltatore, con la stipula del Contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse.

Art. 1 Oggetto dell’Accordo quadro

L’accordo quadro ha per oggetto l’esecuzione dei lavori necessari a rendere i locali idonei all’installazione delle grandi apparecchiature in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente nell’ambito della Missione 6 salute C2-1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature sanitarie), comprende: demolizioni, rimozioni e smontaggi, installazioni ove necessarie di protezioni anti RX (porte, visive, pannellature con piombo), piccoli adeguamenti agli impianti meccanici (climatizzazione, gas medicali, sanitari), realizzazione di impianti elettrici e speciali a servizio delle nuove apparecchiature e per l’adeguamento dei locali alla nuova destinazione d’uso.

Tra le attrezzature sanitarie di alta fascia che verranno acquisite dall’Azienda USL Toscana centro che verranno dislocate nelle seguenti tre aree territoriali: nr. 5 afferenti l’area fiorentina, nr. 3 afferenti l’area pratese e nr. 10 afferenti l’area pistoiese, per un totale di n. 18 grandi attrezzature da installare per le quali è necessario procedere con gli interventi di manutenzione sopra indicati;

Il presente accordo Quadro è suddiviso in tre lotti come nel seguito specificato con dettaglio degli immobili interessati e sotto elencati

NR.	AREA	UBICAZIONE	ATTREZZATURA	CUP
1	FIRENZE	S. Giovanni di Dio	Angiografo	D81B220020900007
2	FIRENZE	S. Maria Nuova	Telecomandato RX	
3	FIRENZE	S. Giovanni di Dio	TAC	
4	FIRENZE	S. Maria Annunziata	TAC	
5	FIRENZE	S. Maria Nuova	Risonanza magnetica	
6	PRATO	S. Stefano	Angiografo	D31B22001710007
7	PRATO	S. Stefano	TAC	
8	PRATO	S. Stefano	Gamma camera	
9	PISTOIA	S. Jacopo	Ecografo cardiologico	D51B22002220007
10	PISTOIA	ex CPA	Mammografo	
11	PISTOIA	S. Jacopo	Acceleratore lineare	
12	PISTOIA	S. Jacopo	Angiografo	

13	PISTOIA	S. Jacopo	TAC
14	PISTOIA	SS. Cosma e Damiano	TAC
15	PISTOIA	S. Marcello	Telecomandato RX
16	PISTOIA	S. Jacopo	Risonanza magnetica
17	PISTOIA	SS. Cosma e Damiano	Risonanza magnetica
18	PISTOIA	SS. Cosma e Damiano	Telecomandato RX

1. Ciascun Appaltatore, con la firma del contratto, prende atto dell'importanza che riveste per l'Azienda la qualità dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano d'opera che le forniture tutte, pertanto si impegna a garantire la qualità di esecuzione degli interventi che gli verranno richiesti, avvalendosi di maestranze adatte alla specialità delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e della particolarità dell'edificio interessato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.
2. L'Accordo Quadro disciplina, secondo quanto disposto all'art. 54, comma 3 del Codice e mediante condizioni generali, le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori necessari all'installazione delle grandi apparecchiature sopra indicate.
3. Oggetto dell'Accordo è ogni intervento necessario finalizzato all'installazione delle attrezzature sanitarie di alta fascia secondo i progetti di dettaglio che saranno sottoposti all'Affidatario con la sottoscrizione di specifici contratti applicativi.
4. Ciascun Appaltatore dovrà eseguire i lavori appaltati a regola d'arte nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni amministrative vigenti e che entreranno in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo quadro e dei successivi contratti applicativi.
5. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti, oggetto dei lavori, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici dei documenti progettuali e nella descrizione delle specifiche tecniche compreso nello stesso Capitolato.
6. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica quanto previsto dal presente Capitolato. Inoltre a sensi dell'art.101 del Codice è responsabilità del Direttore dei Lavori verificare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali che devono corrispondere alle prescrizioni alle indicazioni tecniche riportate nel presente Capitolato.
7. A titolo esemplificativo e non esaustivo le lavorazioni riguarderanno i seguenti ambiti:
 - a) opere edili ed affini
 - b) opere provvisoriale ed apprestamenti
 - c) opere per impianto fisso di cantiere
 - d) sicurezza e segnaletica
 - e) impianti e apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche
 - f) impianti telefonici, citofonici e videocitofonici
 - g) impianti di trasmissione dati
 - h) impianti e apparecchiature di ricezione radiotelevisiva
 - i) impianti e apparecchiature di illuminazione ordinaria, di emergenza e sicurezza

- j) impianti e apparecchiature di diffusione sonora
 - k) impianti e apparecchiature di controllo accessi
 - l) impianti e apparecchiature di comando/segnalazione allarmi
8. Ciascun Appaltatore, pertanto, individuerà un proprio Responsabile Tecnico che dovrà riferirsi al Direttore dei Lavori, per gli adempimenti previsti dall'appalto. Il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dei Lavori, svolgeranno attività di monitoraggio e controllo, verificando la corretta esecuzione delle attività e la corretta integrazione delle stesse con le procedure e le esigenze aziendali.
9. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e ciascun Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
10. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.
11. Ogni contratto attuativo sarà caratterizzato da un CIG derivato dal CIG principale dell'Accordo Quadro

Art. 2 Importo e modalità di affidamento dei lavori

L'importo dell'Accordo quadro a base di gara, al netto dell'IVA di legge, è definito e determinato, in conformità con il disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. così come riportato nella tabella, di seguito, che deve intendersi come meramente presuntivo. Le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione.

1.

<i>Id.</i>	<i>Descrizione</i>	TOTALE
1	IMPORTO LAVORI ACCORDO QUADRO (L)	€ 1.700.00,00
2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) (OS)	€ 51.000,00
T	IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO (1 + 2)	€ 1.751.000,00

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
- a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto da ciascun Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
 - b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in importi soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso così come segue:

<i>Id.</i>	<i>Importi in euro</i>	<i>soggetti a ribasso</i>	<i>NON soggetti a ribasso</i>
1	Importo lavori Accordo quadro (L) - colonna (TOTALE)	€ 1.700.000,00	
2	Oneri di sicurezza (OS) - colonna (TOTALE)		€ 51.000

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del Codice e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'art. 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T "IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO (1+2)" e dell'ultima colonna "TOTALE".

5. Fermo restando quanto stabilito dall'ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e cioè che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, in riferimento a quanto richiesto all'art. 23 comma 16 del Codice, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica, in base agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, nel 40% la stima dell'incidenza della manodopera, pari ad un costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali), di **euro 700.400,00**.
6. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
 - a) Costi di sicurezza aziendali propri di ciascun Appaltatore: incidenza del 0.45%;
 - b) incidenza delle spese generali (SG): 16%;
 - c) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10%.
7. L'Azienda non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo.
8. Ciascun Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti medesimi nei limiti definiti dall'Accordo.
9. In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze l'Azienda si riserva la facoltà di affidare i lavori e le forniture in opera dello stesso genere e nell'ambito dello stesso Accordo anche ad altre imprese, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.

Il prezzo offerto s'intende valutato dalla ditta offerente in base a calcoli di propria esclusiva convenienza a tutto rischio e, quindi, indipendentemente da qualunque eventualità che la ditta stessa non abbia tenuto presente nella formulazione dell'offerta.

Art. 3 Modalità di stipulazione del Contratto

1. L'Azienda intende individuare, mediante procedura negoziata, suddivisa in tre lotti (Lotto 1 Aree Firenze-Prato, Lotto 2 Area Pistoia), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, così come modificato dal Decreto Legge 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., un unico operatore economico per ciascuno dei due lotti con cui concludere un Accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice, cui affidare i lavori di cui all'oggetto indicato all'art.1 del presente Capitolato.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sul documento "Prezzi applicabili ai lavori", depurati della percentuale degli oneri di sicurezza.
2. I lavori e le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro saranno compensati "a misura" facendo riferimento al **Prezzario dei Lavori Pubblici** Regionale della Toscana anno 2023_1, territorialmente competente, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto da ciascun Appaltatore in sede di gara.
3. I prezzi contrattuali dell'elenco prezzi unitari di cui al precedente comma sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 2 del presente Capitolato.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.
5. Il Contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016. I contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro saranno parimenti conclusi nella forma di scrittura privata firmata digitalmente dalle parti.

Art. 4 Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 61 comma 3 del Regolamento generale e in conformità all'Allegato "A" del predetto Regolamento Generale, i lavori relativi dell'Accordo quadro in oggetto sono riconducibili alle seguenti categorie per ciascuno dei due lotti in cui è suddiviso l'appalto:
 - Lotto 1 Aree Firenze-Pistoia: categoria prevalente "OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi", "OS 28 – Impianti termici e di condizionamento"; categorie scorporabili e "OG1" Edifici civili e industriali;
 - Lotto 2 Aree Prato: categoria prevalente "OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi", "OS 28 – Impianti termici e di condizionamento"; categorie scorporabili e "OG1" Edifici civili e industriali;
2. L'importo delle categorie prevalenti e scorporabili di cui al comma 1, per i due lotti, corrispondono all'importo totale dei lavori previsti nell'Accordo quadro, per il quale, ai sensi dell'art. 61 commi 2 e 4 del Regolamento Generale, sono richieste le seguenti classifiche e requisiti:

LOTTO 1: OS30 classe I – OS28 classe I – OG1 classe I – OG2 classe I del D.P.R. 207/2010 per classifica adeguata ai lavori da assumere;

LOTTO 2: OS30 classe I – OS28 classe I – OG1 classe I del D.P.R. 207/2010 per classifica adeguata ai lavori da assumere;
3. Le parti di lavoro appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nelle tabelle che seguono:

Lotto 1 Aree Firenze- Prato CIG:								
Lavorazioni	Categorie e D.P.R. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo lavori compreso oneri sicurezza (euro)	% sul totale (inclusa sicurezza)	prevalente o scorporabile	subappalto (si/no)	avvalimento
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30	II	SI	€ 440.000,00	40%	Prevalente	SI Ammesso < 50%	NON Ammesso (ai sensi dell'art. 89, co. 11 D.Lgs. 50/2016)
Edifici civili e industriali	OG 1	II	SI	€ 330.000,00	30%	Scorporabile	SI Ammesso al 100%	SI ammesso
Impianti termici e di condizionamento	OS28	II	SI	€ 330.000,00	30%	Scorporabile	SI Ammesso 100%	SI ammesso
Totale lordo dei lavori € 1.133.000,00								
Lavori al netto degli oneri della sicurezza					€ 1.100.000,00			

Oneri di sicurezza	€ 33.000,00
Importo totale del lotto soggetto a ribasso	Importo totale del lotto non soggetto a ribasso
€ 1.100.000,00	€ 33.000,00

Lotto 2 Area Pistoia CIG:								
Lavorazioni	Categorie D.P.R. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo lavori compreso oneri sicurezza (euro)	% sul totale (inclusa a sicurezza)	prevalente o scorporabile	subappalto (si/no)	avvalimento
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30	I	SI	€ 240.000,00	40%	Prevalente	SI Ammess o < 50%	NON Ammess (ai sensi dell'art. 89, co. 11 D.Lgs. 50/2016)
Edifici civili e industriali	OG 1	I	SI	€ 180.000,00	30%	Scorporabili	SI Ammess o al 100%	SI amnesso
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I	SI	€ 180.000,00	30%	Scorporabili	SI Ammess o 100%	SI amnesso
Totale lordo dei lavori € 618.000,00								
Lavori al netto degli oneri della sicurezza						€ 600.000,00		
Oneri di sicurezza						€ 18.000,00		
Importo totale del lotto soggetto a ribasso						Importo totale del lotto non soggetto a ribasso		
€ 600.000,00						€ 18.000,00		

4. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. oo) ter, del Codice dei contratti, sono scorporabili le categorie non appartenenti alla categoria prevalente e di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o a 150.000 euro.
5. I lavori appartenenti alla categoria OS 30, essendo di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, sono qualificate come SIOS dall'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti, n. 248/2016, emanato in attuazione dell'art. 89, comma 11, del Codice dei Contratti. Pertanto, ai sensi della suddette disposizioni di legge, tale categoria OS 30 non può essere oggetto di avvalimento.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice (come modificato dall'art. 49, comma 1 lett. b sub.1 della Legge n. 108/2021) il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente (OS 30 per i lotti 1 – 2), che dunque potrà essere subappaltata per una quota inferiore al 50%. Le lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili potranno essere interamente subappaltate secondo le indicazioni riportate nelle tabelle sopra riportate.

7. Per l'esecuzione dei lavori è necessario che l'Appaltatore sia in possesso dei requisiti di qualificazione di cui agli artt. 83 del Codice dei Contratti ed in caso di soggetto costituito in forma associata si applica, inoltre, quanto prescritto agli artt. 47 e 48 del predetto Codice.
8. Qualora l'Appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per una delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria incluse nell'appalto, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.
9. Ai sensi dell'art.34 del Codice dei contratti relativo ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, l'appaltatore è tenuto ad applicare le misure di gestione ambientale ed a rispettare i principi di responsabilità sociale di cui al punto 2.1 del Decreto 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

Art. 5 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43, commi 6, 8 e 184 del Regolamento generale, sono indicate nelle seguenti tabelle:

Lotto 1 Aree Firenze - Prato

n.	Categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Incidenza %
			Lavori «1» (L)	oneri sicurezza da DUVRI «2» (OS)	Totale «T = 1 + 2» (L + OS)	
1	OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	440.000,00	13.200,00	453.200,00	40%
2	OS 28	Impianti termici e di condizionamento	330.000,00	9.900,00	339.900,00	30%
3	OG 1	Edifici civili e industriali	330.000,00	9.900,00	339.900,00	30%
T		TOTALE GENERALE APPALTO	1.100.000,00	33.000,00	1.133.000,00	100,00%

Lotto 2 Area Pistoia

n.	Categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Incidenza %
			Lavori «1» (L)	oneri sicurezza da DUVRI «2» (OS)	Totale «T = 1 + 2» (L + OS)	
1	OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	240.000,00	7.200,00	247.500,00	40%
2	OS 28	Impianti termici e di condizionamento	180.000,00	5.400,00	185.400,00	30%
3	OG 1	Edifici civili e industriali	180.000,00	5.400,00	185.400,00	30%
T		TOTALE GENERALE APPALTO	600.000,00	18.000,00	618.000,00	100,00%

n.	Categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Incidenza %
			Lavori «1» (L)	oneri sicurezza da DUVRI «2» (OS)	Totale «T = 1 + 2» (L + OS)	
1	OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	680.000,00	20.400,00	700.400,00	40%
2	OS 28	Impianti termici e di condizionamento	510.000,00	15.300,00	525.300,00	30%
3	OG 1	Edifici civili e industriali	510.000,00	15.300,00	525.300,00	30%
T		TOTALE GENERALE APPALTO	1.700.000,00	51.000,00	1.751.000,00	100,00%

Art. 6 Termini di validità dell'Accordo quadro, proroghe e condizioni di risoluzione anticipata

1. Il termine di validità dell'Accordo quadro viene stabilito in **mesi 9** (nove) indipendentemente dal fatto che l'importo di cui al precedente art. 2 non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
2. Il suddetto termine decorre dalla data della conclusione dell'Accordo quadro.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti mediante contratti applicativi, quest'ultimi continueranno a produrre i propri effetti con riferimento e per il tempo previsto per l'ultimazione degli stessi.
4. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo.
5. Ciascun intervento di cui al successivo articolo 7 dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo Contratto applicativo.
6. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti hanno considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.
7. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3.
8. La Stazione Appaltante potrà procedere alla stipula di contratti applicativi fino alla concorrenza dell'importo contrattuale dell'Accordo quadro (importo di aggiudicazione pari all'importo posto a base di gara al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore), riservandosi la facoltà di utilizzare l'ammontare determinato dalla differenza tra l'importo massimo dell'Accordo Quadro e l'importo di aggiudicazione per la stipula di ulteriori contratti applicativi, fatto salvo il rispetto del termine temporale di cui al precedente comma 1 e fatto salvo le eventuali modifiche che si ritenessero necessarie ai sensi dell'art.106 del Codice.

Art. 7 Modalità di esecuzione dei lavori

1. Tutti gli interventi saranno affidati e specificati di volta in volta a ciascun Appaltatore con l'emissione di appositi contratti applicativi, che saranno rubricati dall'Ufficio di Direzione.
2. I contratti applicativi saranno sottoscritti dal Responsabile Unico del Procedimento dei singoli interventi di installazione grandi apparecchiature (vedasi elenco specifico) e dall'Appaltatore di ciascun lotto dell'Accordo quadro. Per i singoli contratti applicativi verrà disposta una progettazione di maggiore dettaglio, corredata dagli elaborati grafici e da tutta la documentazione necessaria; in tutti i casi le prescrizioni tecniche d'intervento di ciascun contratto applicativo si intendono quelle definite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Ciascun contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto degli interventi da eseguire;
 - b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni;
 - c) l'importo presunto dell'intervento con indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, quest'ultima come calcolata nel DUVRI;
 - d) i prezzi di cui all'art. 24 del Capitolato speciale, al netto del ribasso offerto;
 - e) il luogo interessato dagli interventi;
 - f) il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;
 - g) i termini utili per l'esecuzione dei lavori;
 - h) gli eventuali elaborati tecnici e/o specifiche tecniche;
 - i) i documenti previsti per la sicurezza (DUVRI, POS);
 - j) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale.
4. Il Responsabile del procedimento nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.
 5. Si precisa che, in caso di destinazioni ad uso sanitario dei locali, i lavori dovranno essere eseguiti senza l'interruzione dell'attività; nei casi di interventi da eseguirsi fuori dall'orario ordinario, ossia in caso di interventi in reperibilità, la manodopera sarà retribuita secondo quanto previsto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per le varie categorie impiegate applicando il ribasso d'asta alla sola quota parte relativa alle voci "Utile d'impresa" e "Spese generali", valutate pari al 27,6% del costo orario complessivo dell'operaio.
 6. Tali condizioni particolari devono essere tenute in considerazione per la formulazione dell'offerta.
 7. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere predisposte tutte le protezioni e gli accorgimenti necessari al fine di ridurre al minimo possibile i disagi dovuti alle eventuali interferenze con il pubblico e gli operatori dell'Azienda.
 8. Saranno a carico di ciascun Appaltatore, gli oneri relativi allo sgombero degli arredi dai locali interessati dai lavori, al loro accatastamento nei locali immediatamente adiacenti o nei corridoi, ed al loro riposizionamento a lavori ultimati.
 9. Sarà onere di ciascun Appaltatore la pulizia dei singoli locali dai materiali di risulta al termine dei lavori.
 10. I lavori verranno eseguiti a seguito di Verbale consegna lavori impartiti dal Direttore lavori (direttore operativo o delegato). Il termine massimo per la fine dei lavori di cui al contratto applicativo verrà indicato nel contratto stesso e nel verbale di consegna.
 11. Sono a carico di ciascun Appaltatore la custodia e le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dei lavori, anche se si tratta di forniture del Committente o di altre ditte.
 12. Al riguardo si precisa che ciascun Appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni eventualmente sopportati dall'Azienda.
 13. Preventivamente all'impiego, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Direttore dei Lavori le campionature dei materiali e delle opere finite.
 14. Il Direttore dei Lavori richiederà a ciascun Appaltatore tutte le campionature che a suo giudizio riterrà necessarie per la migliore esecuzione dei lavori. L'onere per la campionatura risulta compreso nel corrispettivo d'appalto.
 15. Ciascun Appaltatore è tenuto a modificare, a proprie spese, le forniture e/o lavorazioni riconosciute dal Direttore dei Lavori non a "regola d'arte" o non conformi a quanto prescritto.

16. Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla rimozione ed al rifacimento delle opere sopraddette con imputazione della spesa a carico dell'Appaltatore.
17. Ciascun Appaltatore deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a nominare, un Direttore di cantiere che dovrà risultare sempre rintracciabile a mezzo telefono. In caso di assenza dovrà essere nominato e comunicato un sostituto.
18. La gestione e lo stoccaggio dei materiali dovrà essere effettuata al di fuori delle Strutture Aziendali di cui sopra.
19. Si intendono già comprese nell'importo dell'appalto in oggetto, sia la mano d'opera necessaria all'intervento, sia tutti i mezzi, attrezzature e materiali che possano occorrervi.
20. I dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo all'interno delle Strutture Aziendali, mediante l'esposizione del cartellino identificativo in ottemperanza al D.Lgs.81/08.

CAPO 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8 Interpretazione del Contratto e del Capitolato speciale di appalto

1. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un Contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e ciascun Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto semplificato posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel Contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intende la lettera di invito con la quale gli operatori economici sono invitati a presentare offerta.
7. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante, i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
8. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 9 Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro, ancorché non materialmente allegati al Contratto, ma depositati agli atti dell'Azienda i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale e relativi allegati;
 - c) il documento "Prezzi applicabili ai lavori" allegato C al presente Capitolato.
 - d) il DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lg 81/08;
 - e) il Piano Operativo di Sicurezza;
 - f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35, 36 e 38;
 - g) l'offerta economica.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - h) Il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana anno 2023/1;

- i) il Capitolato Generale delle Opere Pubbliche D.M. 145/2000 per le parti ancora vigenti;
- j) il Codice, approvato con decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;
- k) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti attualmente ancora in vigore;
- l) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m., con i relativi allegati;
- m) L.R., n. 38/2007 s.m.i.;
- n) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- o) Norme UNI, CEI, UNI-CIG, UNI-VVF, Eurocodici, ecc.;
- p) Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008;
- q) Testo Unico dell'edilizia DPR 380/01;
- r) D.M. 37/2008;
- s) Normativa Regionale in materia di edilizia, lavori pubblici, salvaguardia del territorio e di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie.

Art. 10 Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo quadro

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria degli stessi.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 24 troverà applicazione il D.M. 49/2018 in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori.
3. La sottoscrizione del Contratto da parte di ciascun Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo quadro e del progetto per quanto attiene la sua esecuzione.
3. Le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19 dell'art. 48 del Codice trovano applicazione anche ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c), ed e) dello stesso Codice.

Art. 11 Modifiche degli operatori economici dei tre Lotti - Appaltatori

1. In caso di fallimento di un Appaltatore, o altra condizione di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo art. 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 48, comma 19, del Codice, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori

ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

4. Le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19 dell'articolo 48 del Codice dei contratti trovano applicazione anche ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c), ed e) dello stesso Codice.

Art. 12 Rappresentante di ciascun Appaltatore e domicilio - Direttore tecnico di cantiere

1. L'Appaltatore di ciascun lotto deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
2. Ciascun Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. Ciascun Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale di ciascun Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. Ciascun Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
6. Il Direttore tecnico di cantiere deve essere reperibile per le necessità dell'Azienda inerenti l'appalto; per questo, all'atto dell'attivazione dell'appalto ciascun Appaltatore dovrà comunicare all'Azienda i numeri telefonici del Direttore tecnico di cantiere ai quali sarà sempre raggiungibile.
7. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
8. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per ciascun Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
9. Ciascun Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
10. Ciascun Appaltatore avrà l'obbligo e l'onere della registrazione del personale presente quotidianamente in cantiere mediante la tenuta di un registro delle presenze compilato con le generalità del personale, della qualifica, della data, dell'orario effettivo di lavoro e recante la firma del dipendente; il registro dovrà essere vidimato e le pagine debitamente numerate. Il registro delle presenze del personale dovrà essere conservato da ciascun Appaltatore e controfirmato quotidianamente dal Direttore tecnico di cantiere. Il

registro delle presenze dovrà essere consegnato con scadenza settimanale alla DLL o comunque a seguito di richiesta della stessa DLL.

11. Tutti i dipendenti di ciascun Appaltatore sono tenuti ad osservare:
 - i regolamenti in vigore in cantiere;
 - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
 - le indicazioni contenute nel DUVRI, nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
12. tutti i dipendenti e/o collaboratori dei ciascun Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere di ciascun Appaltatore medesimo.
13. Ciascun Appaltatore ha l'obbligo dell'immediato allontanamento dal cantiere di quel personale, senza esclusione alcuna, che sia ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori (espresso tramite ordine di servizio o lettera raccomandata) da questi ritenuto non idoneo alla mansione cui è stato preposto.
14. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per Ciascun Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 13 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto semplificato e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto.
3. Ciascun Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali, i componenti e le apparecchiature utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. I materiali, i componenti e le apparecchiature devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori.
5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti/obsoleti/non idonei/non a norma dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al Contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
6. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
7. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali sono fatti salvi i diritti della stazione appaltante in sede di collaudo.
8. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

9. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
10. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

CAPO 3

CONTRATTI APPLICATIVI - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14 Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori

1. Ciascun Appaltatore, alla stipula del Contratto applicativo o, in caso di consegna anticipata ai sensi dell'articolo 15, comma 3, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità.
2. L'appaltatore, al più tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la documentazione presentata unitamente alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
3. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i dati necessari per consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

Art. 15 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale Contratto applicativo (a seguito di stipula dell'Accordo quadro), in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., anche nelle more della stipulazione formale del Contratto applicativo; se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 42 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 15 bis. Consegna anticipata in caso di urgenza

1. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 3 del precedente articolo 15, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e s.m.i, fino al 30.06.2023, la Stazione appaltante procederà alla consegna in via d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedurale gara. La DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica, ai sensi dell'art. 5, comma 9, ultimo periodo del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, espressamente nel verbale che l'immediato avvio dei lavori avviene ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. avanti richiamato, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisoriale.

Art. 16 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare i lavori previsti da ciascun Contratto applicativo è indicato all'interno dello stesso. Tale tempo decorre dalla data del verbale di consegna del singolo intervento.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. Ciascun Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori (previsto per le opere di maggiore complessità) che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all'articolo 57, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 17 Proroghe

1. Se Ciascun Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine previsto nel Contratto applicativo di cui all'articolo 15 del presente Capitolato speciale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 15.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 5 (cinque) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 18 Sospensioni ordinate dalla DL

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice, in caso di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori

procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo 39, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.
6. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 15, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del Contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 21.

Art. 19 Sospensioni ordinate dal RUP

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 39, comma 8.

Art. 20 Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo del Contratto applicativo;
2. In ogni caso il pagamento delle penali di cui sopra non esimono affatto ciascun Appaltatore dalla responsabilità che lo stesso viene ad assumere circa i danni causati con il proprio ritardo.
3. L'importo delle penali sarà detratto dai singoli SAL e/o conto finale.
4. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 15;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 15, comma 4;
 - c) nell'interruzione dei lavori senza preavviso o accordo con la DL e senza giustificato motivo;
 - d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - e) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
5. La penale irrogata ai sensi del comma 5, lettera a), è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'articolo 21.
6. La penale di cui al comma 4, lettere b), c) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 4, lettera e) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all'articolo 57.
8. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 5 non può superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 23, in materia di risoluzione del Contratto.
9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 21 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e piano di qualità

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del Contratto applicativo, e comunque prima dell'inizio dei lavori, Ciascun Appaltatore predispone e

consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori di Ciascun Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al Contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il DUVRI o PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto semplificato; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 22 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che Ciascun Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico di Ciascun Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato generale d'appalto;

- f) le eventuali controversie tra Ciascun Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati da Ciascun Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Ciascun Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se Ciascun Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 17, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 18, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 20, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 23.

Art. 23 Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del Contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice.
2. La risoluzione del Contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto la penale di cui all'articolo 20, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 5.
4. Sono dovuti all'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del Contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 24 Contabilizzazione dei lavori e monitoraggio degli interventi

1. I prezzi unitari in base ai quali verranno contabilizzati i lavori del presente appalto, a misura e/o in economia, sono da intendersi comprensivi di tutte le spese necessarie a dare l'articolo (voce/lavoro) eseguito e finito a perfetta regola d'arte, quali, a titolo di esempio non esaustivo: fornitura e trasporti dei materiali, loro posa e lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiale, dazi, noli, sfridi, perdite, opere provvisoriale in genere, smaltimenti dei materiali di risulta a norma di legge, quota parte oneri legati alla sicurezza, oneri per assicurazioni, quota parte per cantierizzazioni, quota parte per assicurazioni, quota parte di oneri generali relativi al presente appalto (direzione tecnica, anagrafica immobili, sistema informativo-gestionale, ecc...) e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che Ciascun Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli; non sono applicabili maggiorazioni ai prezzi indicati in listino. In sede di contabilizzazione detti prezzi verranno depurati del ribasso d'asta contrattuale; tale ribasso non sarà applicato agli oneri della sicurezza.
2. I prezzi stabiliti nel documento "Prezzi applicabili ai lavori", allegato C al presente Capitolato, si intendono accettati da ciascun Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro.
3. Qualora Ciascun Appaltatore variasse arbitrariamente le dimensioni e caratteristiche delle opere affidate, nessun maggior compenso gli spetterà per gli eventuali lavori eseguiti oltre al previsto.
4. I lavori compiuti eseguiti saranno determinati sempre con metodi geometrici e ciò a seconda di quanto previsto per le singole voci nell'elenco prezzi, a misura, a peso o a numero.
5. Eventuali lavori in economia richiesti e autorizzati espressamente dalla DD.LL. saranno contabilizzati tramite liste in economia basate su "rapporti di lavoro", dove dovranno essere indicate e annotate le ore prestate per eseguire il lavoro, i materiali, provviste, accessori eventualmente adoperati e/o misure, la data di esecuzione, i rapporti dovranno essere firmati dal responsabile del reparto, ufficio o altro, per intervento eseguito. Per il noleggio di automezzi da lavoro e/o macchine necessarie ai lavori, che si intendono in perfetto stato di servibilità, saranno contabilizzate le ore di effettivo funzionamento in base ai "rapporti di lavoro".
6. Le ore di manodopera per lavorazioni eseguite in economia sono soggette a ribasso d'asta relativamente alla sola quota parte relativa alle voci "Utile d'impresa" e Spese generali", valutate pari al 27,6% del costo orario complessivo dell'operaio.
7. Le modalità di contabilizzazione sono quelle stabilite dal presente articolo del Capitolato speciale d'appalto e vengono di seguito riportate:
 - a) Non saranno riconosciuti oneri di trasferimento di personale, automezzi da lavoro e/o macchine necessarie ai lavori, mezzi e materiali tra diversi presidi e/o fabbricati compresi nel territorio;
 - b) Non sarà riconosciuto il nolo del mezzo di trasporto per interventi in pronta reperibilità sui territori;
 - c) Il trasporto a discarica dei materiali di risulta si intende comprensivo di oneri di trasporto con mezzi adeguati ed autorizzati, della mano d'opera conducente e degli oneri di smaltimento dei materiali presso discarica regolarmente autorizzata.
 - d) Nelle opere a misura la fornitura e posa in opera dei materiali si intende comprensiva dell'assistenza muraria necessaria alla posa in opera dei materiali e dei relativi accessori per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte come compresi nelle voci degli elenchi prezzi.
8. Non saranno in alcun caso riconosciute maggiorazioni di nessun tipo rispetto ai prezzi indicati nei prezziari ufficiali (con esclusivo riferimento alla sola voce "prezzi").

9. I tempi di percorrenza necessari per raggiungere il cantiere non verranno in nessun caso compresi nelle contabilizzazioni.

Art. 25 Eventuali lavori in economia

1. Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire mediante forniture di operai, l'impresa avrà obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi attrezzi che gli verranno richiesti d'ufficio e gliene verrà corrisposto l'importo in base ai prezzi unitari di cui al documento "Prezzi applicabili ai lavori" allegato C al presente Capitolato, facente parte della documentazione di progetto a cui sarà applicato il ribasso di gara.
2. Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all'impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri a suo carico fissati dal presente Capitolato.
3. In ogni caso i costi della mano d'opera non potranno collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n°38/2007.
4. Sull'importo maturato dovrà applicarsi il ribasso d'asta.
5. I lavori in economia saranno eseguiti sulla base dell'Elenco prezzi depurato dall'applicazione del ribasso d'asta offerto; tutte le prestazioni in economia s'intendono interamente compensate con i prezzi di Elenco con manodopera, materiali, mezzi, attrezzature, etc. pienamente disponibili e funzionanti a piè d'opera.
6. Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
7. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
8. Saranno a carico di Ciascun Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.
9. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
10. Nelle prestazioni dei mezzi d'opera saranno computate soltanto le ore di effettivo funzionamento in cantiere.
11. In ogni caso non sarà riconosciuto alcun altro compenso per il trasporto del mezzo sul luogo di impiego.

Art. 26 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

Art. 26bis Oneri a discarica

1. I materiali di risulta provenienti da scavi, qualificati come rifiuti o provenienti da disfacimenti e demolizioni saranno smaltiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, presso discariche autorizzate o conferiti ad impianti di trattamento o riutilizzo autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Dell'avvenuto conferimento a discarica o ad impianti di trattamento o riutilizzo deve essere consegnata alla Stazione Appaltante idonea documentazione.

L'importo destinato alla gestione e smaltimento dei rifiuti, è così suddiviso:

1. carico, trasporto e scarico in impianto autorizzato;
2. oneri di conferimento a impianto autorizzato dipendenti dal tipo di rifiuto e definiti dai tariffari delle singole discariche;

3. tributi per il deposito in impianto autorizzato definiti a livello regionale (L.R. n.16 del 29/07/2016), generalmente classificati in base ai codici CER.

Le voci 1 e 2 saranno riconosciute a misura, sulla base dei prezzi unitari offerti nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture allegata al contratto e delle quantità effettivamente conferite; nel caso di rinvenimento imprevisto di rifiuti, saranno riconosciuti all'Appaltatore costi e oneri a misura con l'eventuale redazione

2. Il tributo speciale sui conferimenti in discarica sarà integralmente rimborsato dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, con riferimento alle aliquote in vigore, sulla base del materiale effettivamente smaltito in tonnellate, previa presentazione di idonea documentazione relativa al pagamento del tributo.

3. Per le attività di raccolta e trasporto dei materiali provenienti da disfacimenti o recuperi d'impianti e dei residui di lavorazione, compresi quelli per i quali è disposta la consegna presso magazzini o depositi della Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dal D.Lgs.152/2006; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione dei documenti comprovanti il possesso delle predette autorizzazioni.

4. In assenza di dette autorizzazioni, l'Appaltatore dovrà affidare tali attività, mediante subappalto, a un operatore economico avente i requisiti prescritti dalla legge. La certificazione relativa alle autorizzazioni del subappaltatore deve essere prodotta all'atto della richiesta d'autorizzazione al subappalto.

Art. 26ter Utilizzo di materiali riciclati

1. La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazioni, che sono di proprietà dell'Appaltatore, deve essere effettuata dall'Appaltatore medesimo a sua cura, spese e responsabilità esclusiva, rispondendo dell'operato dei propri sub affidatari e conformandosi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni delle competenti autorità.

2. L'Appaltatore, con oneri a suo esclusivo carico, dovrà recuperare o smaltire i rifiuti e/o i residui di lavorazione prodotti nell'osservanza delle specifiche norme vigenti, che sono a tutti gli effetti di proprietà dell'Appaltatore, a cui sarà riconosciuto solo l'indennità di discarica, se prevista nel corrispettivo dell'Appalto.

3. Sono a suo esclusivo carico e responsabilità gli obblighi di coordinamento con le imprese subappaltatrici per la corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

4. A richiesta del Soggetto Attuatore Esterno ovvero delle Autorità l'Appaltatore deve fornire nota dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento.

5. Qualora l'Appaltatore istituisca un luogo di concentrazione ai sensi dell'articolo 230 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è tenuto a darvi evidenza consentendo la tracciabilità dei materiali depositati o trasportati prima delle analisi ovvero del reimpiego o dello smaltimento. Ciò senza pregiudizio per gli adempimenti ulteriori dovuti per legge o regolamento pubblico dei quali risponde in qualità di produttore del rifiuto.

6. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ai contenuti del DM 23 giugno 2022 n. 256 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi".

CAPO 5

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 27 Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, è dovuta a ciascun Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del Contratto applicativo, da erogare dopo la sottoscrizione del Contratto applicativo medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 codice civile.
2. L'anticipazione erogata dall'Azienda USL Toscana centro viene compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, fideiussoria o assicurativa alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero della stessa in base al periodo previsto per la compensazione, di cui al comma 2;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993 o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n.193 in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 28 Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, nell'ambito di ciascun contratto applicativo, raggiunge un importo non inferiore a euro 80.000,00 (euro ottantamila), salvo diverso accordo stabilito nel contratto applicativo, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all'articolo 14 D.M. 49/2018.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, comma 3;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 2;
 - c) al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti.
3. All'avvenuto raggiungimento dell'importo di cui al comma 1:

- a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 49 del 2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP, contestualmente all'emissione dello stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'emissione dello stesso, emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 49 del 2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
 - c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2 nonché la ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
4. Nel caso in cui, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Direttore dei Lavori non adotti autonomamente lo Stato di avanzamento lavori, si applica la disciplina di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016.
 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 113 bis del Codice dei Contratti, come sostituito dall'articolo 4 della L. 37/2019, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore previa presentazione di regolare fattura elettronica. L'IVA è a carico della Stazione Appaltante che applica l'articolo 17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.
 6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
 7. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 1. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 29 Pagamenti

1. Per ciascun Contratto applicativo il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. All'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a 7 gg. il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura elettronica da parte dell'Appaltatore. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 28, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, sarà corrisposta secondo quanto previsto dall'articolo 113 bis del Codice dei Contratti, come sostituito dall'articolo 4 della legge 37/19, previa presentazione di regolare fattura elettronica. L'IVA è a carico della Stazione Appaltante che applica l'articolo 17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge e altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 57;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n.193 in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, Ciascun Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. Ciascun Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 30 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. A decorrere dalla data stabilita per l'applicazione dell'articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, recante "Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinanza degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale", la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori verrà gestita in via telematica mediante il NSO – Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.
3. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC di ciascun Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) agli adempimenti di cui all'articolo 50 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso Ciascun Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 53, comma 2.

Art. 31 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. In caso di ritardo nell'emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28 e all'articolo 29 del presente Capitolato per causa imputabile alla Stazione appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002.
2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui al comma 1, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 32 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivi

1. E' ammessa, nel corso dell'esecuzione del contratto, la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. La richiesta di revisione dei prezzi può essere formulata, dopo la stipula del contratto, solo a partire dalla data di approvazione del Prezzario cronologicamente successivo a quello utilizzato per il progetto posto a base di gara ed è attivata a seguito di specifica richiesta da parte dell'Appaltatore o di comunicazione da parte del RUP, che potrà essere inoltrata decorso un anno solare dalla presentazione dell'offerta, da intendersi come i 365 giorni successivi alla data di presentazione dell'offerta.
3. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 33 Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 34 Cessione del Contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il Contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

CAPO 6

GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 35 Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 la Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. L.gs 50/2016.

Art. 36 Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, l'esecutore dei lavori è obbligato, nella fase di perfezionamento dell'Accordo quadro, a prestare una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, in conformità allo schema tipo approvato con D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico (GU n. 291 del 14 dicembre 2022) integrato dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'art. 103, commi 4, 5 e 6, del Codice. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del Contratto di Accordo quadro, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero Accordo quadro nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, nei termini e per le entità anzidette, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analoghi documenti derivanti dai contratti applicativi stipulati, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 57; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al Contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli art. 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice.

8. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 35 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 37 Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, l'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 - 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Le micro, piccole e medie imprese nonché i Raggruppamenti o Consorzi costituiti esclusivamente dalle stesse, possono ridurre del 50% la garanzia. Tale riduzione non è cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 dello stesso articolo.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
 - a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
 - b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
3. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'art. 89 del Codice, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del Contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'art. 63, comma 3 del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
5. In deroga al comma 4 in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica I.
6. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo capoverso, del Codice, le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, sopra richiamato, si applicano alla garanzia definitiva di cui all'articolo 36.

Art. 38 Obblighi assicurativi a carico di Ciascun Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, Ciascun Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Accordo quadro e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 15, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di

responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 57 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 57 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 57. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo approvato con D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico (GU n. 291 del 14 dicembre 2022) contenente il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni".
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) per un massimale pari a:
 - partita 1: opere oggetto dell'appalto. L'importo assicurato per la partita 1 corrisponderà all'effettivo corrispettivo contrattuale, al netto delle partite 2 e 3;
 - partita 2: opere preesistenti Euro 150.000,00 ;
 - partita 3: demolizione e sgombero Euro 10.000,00 ;
 - responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con un massimale pari ad Euro 500.000,00;e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo a ciascun Appaltatore.
4. Se il Contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate da ciascun Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'art. 48, comma 6, del Codice, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 39 Modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto di ogni singolo Contratto applicativo quelle modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che Ciascun Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del Codice non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del Contratto applicativo stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso articolo.
5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione/aggiuntivo quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Responsabile dei Lavori, l'adeguamento del DUVRI di cui all'articolo 44, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 45, nonché l'eventuale adeguamento dei POS di cui all'articolo 46.
7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 55, comma 1.
8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 16, nella misura strettamente indispensabile.
9. Durante il corso dei lavori Ciascun Appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto a ciascun Appaltatore.

10. Nessuna variazione può essere introdotta da ciascun Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico di Ciascun Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Art. 40 Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto semplificato posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del Contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del Contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato ciascun Appaltatore originario.
2. Ai sensi dell'art. 106, commi 9 e 10, del Codice, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 55, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 41 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui al documento "Prezzi applicabili ai lavori", allegato C al presente Capitolato, come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 5.
2. Se tra i prezzi di cui al citato documento al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP.
3. Nella formazione dei nuovi prezzi si terrà conto degli art. 12 e 15 della Legge Regionale n°38/2007.
4. La definizione di un nuovo prezzo dovrà avvenire con apposito verbale concordamento nuovi prezzi secondo le modalità previste dalle vigenti normative sui lavori pubblici. Agli eventuali nuovi prezzi sarà applicato il ribasso d'asta.
5. I nuovi prezzi si valutano:
desumendoli dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana anno 2023/1 territorialmente competente:
 - a) o in mancanza della corrispondente voce, nei prezzari vigenti nell'area interessata;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;
 - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi;
 - d) le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

6. Il prezziario ufficiale di riferimento è il prezziario della Regione Toscana anno 2023/1, territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, reperibile presso il sito internet della Regione Toscana.
7. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 42 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Al fine di promuovere le azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto specifico, come indicato nell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, ciascun Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del Contratto Accordo quadro o prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del Contratto:
 - a) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) Dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) Il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - e) Il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) Dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008;
 - g) Il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 46.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere assolti:
 - a) Da ciascun Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), del Codice;

- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, commi 2, lettera e), del Codice;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
 4. Ciascun Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al comma 1 anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
 5. La stazione appaltante procede alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria secondo quanto previsto all'art. 16 della Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38.

Art. 43 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Ciascun Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1;
2. Ciascun Appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;
3. Ciascun Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free»;
4. Ciascun Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 42, commi 1 e 4, oppure agli articoli, 44, 45, 46 o 47.

Art. 44 Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)

1. Ciascun Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il DUVRI messo a disposizione da parte della Stazione appaltante in allegato D al presente Capitolato, ai sensi dell'art. 26 del Decreto n. 81 del 2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Responsabile dei lavori in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del DUVRI;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Responsabile dei Lavori.
3. Se prima della stipulazione del Contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'art. 48, commi 27 o 18 del Codice) si

verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il Responsabile dei lavori deve provvedere tempestivamente:

- a) a nominare un Coordinatore in fase di esecuzione, se non presente;
- b) a far redarre al Coordinatore in fase di esecuzione un nuovo PSC, se non presente, o far adeguare quello presente, se necessario;
- c) ad accertarsi dell'acquisizione da parte del Coordinatore in fase di esecuzione, dei POS delle nuove imprese.

Art. 45 Modifiche e integrazioni al Documento Unico di Valutazione Rischi (DUVRI)

1. Ciascun Appaltatore può presentare al Responsabile dei lavori una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al DUVRI, nei seguenti casi:
 - a) durante la riunione di coordinamento sulla sicurezza, sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori;
 - b) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

Art. 46 Piano operativo di sicurezza (POS)

1. Ciascun Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell' Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ciascun Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 48, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato da Ciascun Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 42, comma 3.
4. il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).

Art. 47 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Ciascun Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Ciascun Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la

dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. Ciascun Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il DUVRI e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del Contratto Accordo quadro, anche se non materialmente allegati allo stesso. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del Codice, Ciascun Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 48 Subappalto

1. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente. È ammesso il subappalto secondo le indicazioni riportate nella tabella di cui all'art. 4. In particolare, il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o affidare a cottimo.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle condizioni meglio specificate ai punti successivi.

3. La Stazione appaltante autorizza il subappalto o il cottimo purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato e, pertanto, non può essere autorizzato.

d) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;

- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

e) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante

trasmetta alla Stazione appaltante:

- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nei contratti di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, ivi inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

- 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- 2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

8. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

10. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

Art. 49 Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore e il subappaltatore restano in ogni caso responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei lavori e il Responsabile del Procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche

ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP, alla DL e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 53, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
7. Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al DNSH e, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Art. 50 Pagamento dei subappaltatori

1. L'Azienda provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti; In tal caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Azienda, tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Nei casi in cui l'Azienda non deve procedere al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti, l'Appaltatore è obbligato ad inviare al RUP, entro 10 (dieci) giorni dal pagamento di ciascun certificato di pagamento, copia della fattura quietanzata del subappaltatore. Il mancato rispetto di tale obbligo si configura come inadempimento

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
5. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante.
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

CAPO 10 CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Art. 51 Riserve e Accordo bonario

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
11. Ai sensi dell'art. 205, commi 1 e 2, del Codice, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP applica la procedura ivi contemplata (accordo bonario).
12. Ai sensi dell'art. 208 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo.
13. La procedura di cui al comma 11 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
14. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 52 Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 51 e l'Appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 53 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Ciascun Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ciascun Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali metalmeccaniche e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

- b) i suddetti obblighi vincolano ciascun Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 4. Ai sensi degli art. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 54 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) verifica congruità manodopera

1. La stipula del Contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 57, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione

appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del Contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 57.
4. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 28 e 29 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 28 e 29 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 55, comma 2, lettera a) sub 10), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
6. In attuazione del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 e s.m.i., e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25/06/2021, è prevista la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili. Si intendono comprese nel settore edile tutte le attività di cui all'allegato X del D.Lgs n. 81/2008, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'Appaltatore, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
7. L'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile tiene conto dei lavori eseguiti da parte dell'Appaltatore, in appalto o subappalto, ovvero dei lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Le dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore per il singolo cantiere con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-contraenti, ai lavoratori autonomi, costituiscono la base informativa per l'attestazione di congruità.
8. La verifica di congruità è eseguita dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente confrontando i dati delle denunce mensili dichiarati dall'Appaltatore e dagli altri soggetti esecutori presenti in cantiere, di cui al precedente comma, e gli indici minimi di congruità riportati nella tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. La congruità dell'incidenza della manodopera riferita all'opera complessiva è richiesta dalla Stazione Appaltante prima di procedere alla redazione del Conto finale, di cui al successivo art. 28, e all'erogazione del saldo. L'attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 55 Risoluzione e recesso dell'Accordo quadro e dei contratti applicativi

1. Trovano applicazione le fattispecie previste agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'Azienda ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i Contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

a) Risoluzione dell'Accordo Quadro:

- a1) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 165/2001*”.
- a2) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'art. 80, comma 1, del Codice, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
- a3) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice;
- a4) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (20% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- a5) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
- a6) provvedimento definitivo, a carico dell'Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
- a7) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- a8) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo Quadro o di singoli Contratti applicativi;
- a9) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- a10) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- a11) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- a12) grave inadempienza, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti applicativi;
- a13) risoluzione di n. 1 (uno) Contratto applicativo: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nell'Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto, l'Azienda procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti specifici stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;
- a14) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei Contratti applicativi che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;

b) Risoluzione dei Contratti applicativi:

- b1) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (20% dell'importo contrattuale);
- b2) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- b3) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - b4) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
 - b5) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto applicativo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
 - b6) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
 - b7) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 46, integranti il Contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - b8) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo Contratto;
3. Nei casi di risoluzione dell'Accordo quadro o del Contratto applicativo, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata a all'Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle attività relative ai singoli Contratti, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
5. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Azienda non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo Quadro o del singolo Contratto.
6. Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro l'Azienda procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo (v. GARANZIA DEFINITIVA), per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
7. Nei casi di risoluzione dell'Accordo quadro come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in Contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del Contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- b1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine a all'Appaltatore inadempiente;
 - b2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - b3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Contratto originario.
8. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli Contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo, risultando inoltre causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.
 9. Ferma restando la facoltà della Azienda di non addivenire alla stipulazione di alcun Contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro, l'Azienda si riserva il diritto di recedere dal singolo Contratto applicativo in qualunque tempo unilateralmente, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
 10. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
 11. Il Contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 40. In tal caso la risoluzione del Contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del Contratto originario.
 12. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

CAPO 11

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 56 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Per ciascun Contratto applicativo, al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 57 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 57.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 29.

Art. 57 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel Contratto.
4. Ai sensi dell'art. 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all'articolo 57, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all'articolo 57 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 205, comma 5, periodo quarto o quinto, del Codice. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Appaltatore.
5. Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del "collaudo" si deve intendere il "Certificato di regolare esecuzione" di cui all'art. 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice e all'art. 207 del

Regolamento generale. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'articolo 216, comma 8, del Regolamento generale.

Art. 58 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 57, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 56, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Ciascun Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 56, comma 3.

CAPO 12 NORME FINALI

Art. 59 Oneri e obblighi a carico di Ciascun Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico di ciascun Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
 - b) predisporre e denunciare, presso di enti preposti, l'avvenuta messa a terra delle eventuali apparecchiature presenti in cantiere e dell'opera da realizzare e consegnare copia attestante l'avvenuto deposito alla D.L.;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di Contratto;
 - d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
 - e) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 57, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di Contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - g) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; ciascun Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - j) rendiconto fotografico (stato di fatto – lavoro eseguito) delle opere ogni volta che questo sia richiesto dalla direzione dei lavori o da organi di controllo;

- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
- n) l'autorizzazione all'accesso in cantiere e l'assistenza necessaria al personale degli organi di controllo;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico di Ciascun Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- r) la guardiania e la sorveglianza del cantiere, con il personale necessario, a tutti i manufatti ed ai materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose della Stazione Appaltante consegnate a ciascun Appaltatore; ciò anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante;
- s) l'obbligo della verifica statica compresa di carico sulle strutture di ancoraggio per le apparecchiature pensili;
- t) il rilascio al committente di idonea "Dichiarazione di conformità" relativa agli impianti di cui al D.M. 22/01/2008 n°37, completa degli allegati richiesti e del relativo "Regolamento di Attuazione" realizzati nel rispetto delle norme del suddetto D.M. ed all'art.7 del DPR n. 447 del 6 dicembre 1991, conformemente altresì alle indicazioni che verranno fornite alla Stazione Appaltante. Inoltre l'Impresa dovrà fornire tutte le certificazioni e dichiarazioni previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza antincendio inerenti ai materiali impiegati. Tali dichiarazioni e certificazioni dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante al più presto e comunque non più tardi della redazione al verbale di consegna parziale dell'opera;
- u) consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare da esse;
- v) l'obbligo dell'immediato allontanamento dal cantiere di quel personale, senza esclusione alcuna, che sia ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori (espresso tramite ordine di servizio o lettera raccomandata) da questi ritenuto non idoneo alla mansione cui è stato preposto;

- w) controllare accuratamente gli eventuali disegni, rilevandone eventuali errori e segnalandoli tempestivamente al Direttore dei Lavori. In virtù di quanto sopra, ciascun Appaltatore riconosce che nessuna deficienza od errore degli allegati potrà essere addotta a giustificazione di esecuzioni difettose o difformi dal progetto. Se richiesti dalla D.L. i disegni di dettaglio costruttivo necessari per la corretta esecuzione delle opere dovranno essere preparati, sulla base dei disegni generali, a cura e spese di ciascun Appaltatore. Tali disegni dovranno avere il benestare da parte della D.L., prima dell'esecuzione dei lavori;
- x) presentare personalmente alla D.L. tutte le notizie relative all'avanzamento dei lavori, in relazione al programma e all'impiego della mano d'opera;
- y) organizzare il cantiere e gli interventi di manutenzione in maniera tale da non interferire con le attività presenti nell'edificio ed in modo da non pregiudicare la sicurezza di personale ed utenti durante lo svolgimento di tale attività;
- z) i rilievi e i disegni di dettaglio costruttivo degli impianti, richiesti dalla Direzione Lavori e non compresi negli elaborati di progetto elencati in precedenza, necessari all'esecuzione delle opere, nonché tutte le verifiche, le indagini ed i calcoli che si renderanno necessari, compreso le prestazioni professionali occorrenti, con i relativi oneri;
- aa) i disegni finali di tutti gli impianti, sia elettrici che meccanici, raffiguranti l'esatta distribuzione degli impianti e le caratteristiche delle centrali;
- bb) i disegni di contabilità dei lavori regolarmente eseguiti, i quali dovranno essere realizzati prima dell'ultimazione dei lavori o se richiesto prima degli stati di avanzamento. Le scale dei disegni nonché qualsiasi altro elaborato verranno indicati dalla D.L.;
- cc) condurre i lavori attenendosi a tutte le disposizioni che di volta in volta la D.L. impartirà, al fine di consentire lo svolgimento delle attività presenti nel complesso; in particolare potranno essere ordinate, per alcune categorie di lavoro particolarmente influenti sulle attività lavorative degli utenti l'adozione di particolari misure di salvaguardia e di protezione dei percorsi utilizzati dal pubblico e dagli utenti; tali misure e limitazioni dell'attività produttiva non daranno diritto ad alcun compenso né maggiorazione sulle prestazioni da effettuare, in quanto comprese nell'offerta, né potrà essere adottata tale motivazione per un prolungamento dei tempi di esecuzione;
- dd) la presentazione prima dell'inizio dei lavori dell'apposito certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali a favore dell'Impresa o a favore del responsabile tecnico per l'esercizio dell'attività di cui al D.M. 22/01/2008 n°37, l'osservanza della normativa in materia di sicurezza degli impianti e l'assunzione di tutti gli oneri per la presentazione della prescritta progettazione presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto e di autorizzazione alla costruzione conforme alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, nonché l'esecuzione di tutte le verifiche tecniche previste dalle norme ed il rilascio a lavoro ultimato di una dichiarazione di conformità alle norme CEI e della citato D.M. 37/2008;
- ee) predisporre e curare le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per denunce, permessi, licenze, pratiche di collaudo elevatori, concessioni, autorizzazioni, in relazione alle opere ed alle occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti ed indennità, canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento di eventuali danni;
- ff) demolire, modificare o rifare a sue spese le eventuali opere che la D.L. riconoscerà eseguite senza la necessaria diligenza e con materiali ritenuti non idonei;
- gg) assumere a suo ed esclusivo carico e sotto la sua diretta responsabilità ogni eventuale e possibile danno che in conseguenza della esecuzione dei lavori dovesse occorrere a persone o cose, siano essi operai o persone estranee ai lavori, liberando fin da ora l'Amministrazione Appaltante ed il personale addetto alla Direzione dei lavori di ogni noia, responsabilità o conseguenza civile ed economica;

- hh) assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione Appaltante, a tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza nel cantiere di più Imprese o Ditte costruttrici, sia riferite al medesimo lavoro, sia riferite ad altri appalti in corso. In tale caso l'Appaltatore dovrà coordinare ed adeguare il Piano di Sicurezza Generale e consentire, nell'ambito dei lavori, l'uso delle attrezzature necessarie per la movimentazione dei materiali, anche facenti parte di altre forniture, secondo il Cronoprogramma Generale allegato al progetto. Le attrezzature citate saranno messe a disposizione dei vari appaltatori, secondo un calendario di utilizzo preventivamente concordato in base al Programma generale di progetto, in modo da consentire lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'esecuzione dell'appalto. Tutte le operazioni di carico e scarico del materiale e di manovra delle attrezzature dovranno essere eseguite con personale dei vari appaltatori, sotto la loro responsabilità, e secondo le modalità indicate nel piano di sicurezza delle lavorazioni;
- ii) l'effettuazione eventuale di turni di lavoro anche festivi e/o notturni, per il rispetto dei termini contrattuali, potrà essere autorizzata senza che ciò possa costituire motivo di richiesta per maggiori costi nei confronti del Committente;
- jj) provvedere al pagamento dei canoni e diritti di brevetto ed all'adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi, nel caso in cui fossero introdotti nei progetti dispositivi e sistemi di costruzione protetti da brevetto e ciò sia nel caso che l'Appaltatore vi ricorra di sua iniziativa (previo consenso della D.L.) sia che tali dispositivi e sistemi siano prescritti dalla D.L. stessa. È fatto divieto all'Appaltatore o ai suoi Subappaltatori, salvo autorizzazione scritta dalla D.L., di pubblicare o di autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni e fotografie delle opere soggette dell'appalto;
- kk) promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- ll) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mm) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.) ed i locali eventualmente assegnati dalla Stazione Appaltante;
- nn) assicurare:
- il mantenimento del cantiere ed i locali eventualmente assegnati dalla Stazione Appaltante in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- qq) rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- rr) provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente dalle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
- ss) richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;

- tt) tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile del Procedimento e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- uu) fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 94 del d.l. 81/08;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- vv) mettere a disposizione di tutti i Responsabili delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed piani della sicurezza (PSC, POS);
- ww) informare il Committente ovvero il Responsabile del Procedimento e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
- xx) organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;
 - yy) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
 - zz) fornire al Committente o al Responsabile del procedimento i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.
- aaa) ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente dell'Appaltatore con esonero totale del Committente. Ciascun Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Inoltre:

- bbb) è escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta Appaltatrice per danni alle opere eseguite, danni o perdite di materiali od attrezzi, danni alle opere provvisorie, anche se dipendenti da terzi. Resta inteso che la Ditta Appaltatrice è pienamente responsabile di ogni eventuale danno, a persone o cose, dipendente dai lavori oggetto del presente appalto;
- ccc) i luoghi oggetto degli interventi saranno in disponibilità dell'impresa per singole parti, in relazione alle esigenze dell'utenza ed in relazione all'esigenza di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi dell'Azienda USL Toscana Centro, senza che ciò costituisca motivo di maggiori oneri o di prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso si intendono comprese e compensate nel prezzo tutte le operazioni provvisorie occorrenti per delimitare le aree di cantiere, anche se di breve durata, o finalizzate dette opere alla sicurezza delle zone utilizzate dagli utenti;
- ddd) l'Impresa è totalmente responsabile della qualità dei materiali posti in opera e della perfezione tecnica delle opere da essa eseguite. La D.L. al proposito non può rendersi responsabile anche se per essi è stato rilasciato il preventivo benestare;
- eee) Ciascun Appaltatore deve fornire il proprio personale di cartellino identificativo ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i., nonché tutti i lavoratori autonomi presenti in cantiere. Il personale presente in cantiere ha l'obbligo di indossare detto cartellino per tutta la loro permanenza in cantiere. Il

personale deve altresì indossare idoneo abbigliamento e atto all'identificazione dell'appartenenza all'impresa esecutrice;

- fff) la tenuta, custodia ed aggiornamento del giornale dei lavori, delle liste settimanali delle lavorazioni e delle forniture.
 - ggg) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - hhh) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - iii) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - jjj) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - kkk) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - lll) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - mmm) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - nnn) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. Ciascun Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - ooo) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. Ciascun Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di Contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 24, comma 3.
 5. Ciascun Appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

- c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
6. Ciascun Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso e compensato nei prezzi d'appalto. Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH", allegato E al presente Capitolato, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità degli Interventi afferenti Missione 6 "Salute" del PNRR – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1], 1.3. [M6C1 1.3] e 1.2.2 [M6C1 1.2.2]) e Componente C2, Investimento 1.2 [M6C2 1.2].

In caso di perdita o revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire la Stazione appaltante per i danni alla stessa cagionati a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Stazione appaltante ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine indicato per il conseguimento del target relativo allo specifico Investimento, ferma restando l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Stazione appaltante;
- c) violazione del principio DNSH, dei principi del tagging climatico e digitale descritti nel successivo art. 12bis;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore;
- e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, delle prestazioni e/o interventi strumentali alla realizzazione dell'Intervento della Stazione appaltante ammesso al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.

Art. 59-bis Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore per l'applicazione del Protocollo d'Intesa per la prevenzione e sicurezza nei cantieri edili

Sono altresì a carico dell'Appaltatore, per quanto compatibili, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall'applicazione del *Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili*, il cui schema è stato

approvato con DGRT n. 1065 del 26/09/2022, sottoscritto tra la Regione Toscana, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere e la Fondazione Monasterio, che costituisce parte integrante del presente Capitolato, allegato A allo stesso.

Art. 60 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62 Terre e rocce da scavo – Gestione rifiuti

1. Sono a carico e a cura di ciascun Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. Ciascun Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura di ciascun Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'art. 184, comma 3, lettera b), o dell'art. 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura di ciascun Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 63 Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura di ciascun Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64 Cartello di cantiere

1. Ciascun Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere è da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 65 Eventuale sopravvenuta inefficacia del Contratto

1. Se il Contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'art. 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il Contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'art. 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66 Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, e 3, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 30, comma 3.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e l'eventuale CUP relativo all'Accordo quadro e il CIG derivato relativo al Contratto applicativo.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 55, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 67 Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per Ciascun Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del Contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso Appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. In luogo della documentazione di cui al comma 2, qualora l'impresa aggiudicataria risulti iscritta nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione. Fino al 30/06/2023, l'art. 3, comma 2, della Legge n. 120/2020 e s.m.i. prevede che per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si proceda mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica e delle ulteriori banche dati, la quale consentirà di stipulare il contratto, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche necessarie per il rilascio della documentazione antimafia, da completarsi entro trenta giorni.

Art. 68 Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. Ciascun Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'art. 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. Ciascun Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'art. 2, comma 3 dello stesso d.P.R.
3. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna al rispetto del "Codice di comportamento" della stazione appaltante, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 16 del 11/01/2023-consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante, www.uslcentro.toscana.it, alla pagina Disposizioni generali – Atti generali.

Art. 69 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'art. 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'art. 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico di ciascun Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'art. 32, comma 8, terzo periodo, del Codice:
 - a) le spese contrattuali;

- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) i bolli, le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
2. Sono altresì a carico di ciascun Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti contabili occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico di ciascun Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato generale d'appalto.
 4. A carico di ciascun Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 5. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
CHE REGOLANO I SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

CAPO 1
ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 70 Descrizione delle attività principali

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto semplificato con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali Ciascun Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 71 Tipologie d'intervento

Le caratteristiche dei lavori di cui al presente appalto verranno indicate di volta in volta mediante "ordinativi di lavoro" secondo i tempi e le modalità indicate all' articolo 7 del presente Capitolato.

CAPO 2

ESECUZIONE LAVORAZIONI, QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI, PROVE, CONTROLLI E NORME DI MISURAZIONE

Art. 73 Norme Generali – Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali

1. Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che Ciascun Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale. Essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori, così come indicato all'art.6 del D.M. n.49 del 7/03/2018.
3. Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica rispettivamente l'art.6 del D.M. n.49 del 7/03/2018 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000.
4. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al Contratto; in quest'ultimo caso Ciascun Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
5. Ove ciascun Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
6. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte di ciascun Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
7. L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
8. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
9. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
10. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico di Ciascun Appaltatore.
11. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

12. L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.

Art. 74 Caratteristiche tecniche degli impianti elettrici - prescrizioni generali tecniche

Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti

1. Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall'art. 6, comma 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i. Saranno considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'Accordo quadro sullo spazio economico europeo.
2. Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:
 - a) alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.;
 - b) alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
 - c) alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico;
 - d) alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Art. 75 Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori

Isolamento dei cavi

1. i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale (U_0/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07.
2. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando dovranno essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05.
3. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti alla tensione nominale maggiore;

Colori distintivi dei cavi

4. i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione [CEI UNEL 00712](#), [00722](#), [00724](#), [00726](#), [00727](#) e [CEI EN 50334](#).
5. In particolare i conduttori di neutro e protezione dovranno essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde.
6. Per quanto riguarda i conduttori di fase, gli stessi dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;

Sezioni minime e cadute di tensione ammesse

7. le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) dovranno essere scelte tra quelle unificate.
8. In ogni caso non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione [CEI UNEL 35024/1 ÷ 2](#).
9. Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse sono:

- a) 0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando;
- b) 1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;
- c) 2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW;
- d) 4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 3 kW;

Sezione minima dei conduttori neutri

- 10. la sezione dei conduttori neutri non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase.
- 11. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm², la sezione dei conduttori neutri potrà essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 3.1.0.7 delle norme [CEI 64-8/1 ÷ 7](#).

Sezione dei conduttori di terra e protezione

- 12. la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non dovrà essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dalle norme [CEI 64-8/1 ÷ 7](#)
- 13. La sezione del conduttore di terra dovrà essere non inferiore a quella del conduttore di protezione suddetta con i minimi di seguito indicati:

Sezione minima del conduttore di terra

	Protetti meccanicamente		Non protetti meccanicamente
	Sezione conduttore di fase	Sezione minima conduttore di terra	Sezione minima conduttore di terra
Protetto contro la corrosione <small>(In ambienti non particolarmente aggressivi dal punto di vista chimico il rame e il ferro zincato si considerano protetti contro la corrosione)</small>	$S_F < 16$ $S_F \geq 16 \geq$ $S_F > 35$	$S_T = S$ $S_T = 16$ $S_T = S/2$	16 mm ² se in rame 16 mm ² se in ferro zincato (secondo Norma CEI 7-6 o con rivestimento equivalente)
Non protetto contro la corrosione	25 mm ² se in rame 50mm ² se in ferro zincato (secondo la Norma CEI 7-6 o con rivestimento equivalente)		

- 14. In alternativa ai criteri sopra indicati sarà consentito il calcolo della sezione minima del conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 9.6.0 1 delle norme [CEI 64-8](#).

Art. 76 Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione

1. I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente.
2. Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione dovrà essere concordato di volta in volta con la Stazione Appaltante.
3. Negli impianti in edifici civili e similari si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi dovranno essere in materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento;
 - b) il diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione dovrà essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo dovrà essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non dovrà essere inferiore a 10 mm;
 - c) il tracciato dei tubi protettivi dovrà consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve dovranno essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi;
 - d) ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione dovrà essere interrotta con cassette di derivazione;
 - e) le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette dovranno essere costruite in modo che nelle condizioni di installazione non sia possibile introdurre corpi estranei, dovrà inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette dovrà offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo;
 - f) i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative cassette di derivazione dovranno essere distinti per ogni montante. Sarà possibile utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano contrassegnati, per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità;
 - g) qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia sarà possibile collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.
 - h) Il numero dei cavi che potranno introdursi nei tubi è indicato nella tabella seguente:

NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI
(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione)

diam. e/diam.i	Sezione dei cavetti in mm ²
-------------------	--

mm	(0,5)	(0,75)	(1)	1,5	2,5	4	6	10	16
12/8,5	(4)	(4)	(2)						
14/10	(7)	(4)	(3)	2					
16/11,7			(4)	4	2				
20/15,5			(9)	7	4	4	2		
25/19,8			(12)	9	7	7	4	2	
32/26,4					12	9	7	7	3

- i) I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, ospitanti altre canalizzazioni, dovranno essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrarisaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa ecc.
- j) Non potranno inoltre collocarsi nelle stesse incassature montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive.
- k) Nel vano degli ascensori o montacarichi non sarà consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.
- l) I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonché quelli per impianti di traduzioni simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori in ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman.

Tubazioni per le costruzioni prefabbricate

4. I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo dovranno rispondere alle prescrizioni delle norme [CEI EN 61386-22](#).
5. Essi dovranno essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire una perfetta tenuta. La posa dei raccordi dovrà essere eseguita con la massima cura in modo che non si creino strozzature. Allo stesso modo i tubi dovranno essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di giunzione.
6. La predisposizione dei tubi dovrà essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica in considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non potranno in genere apportarsi sostanziali modifiche né in fabbrica né in cantiere.
7. Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo dovranno avere caratteristiche tali da sopportare le sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentino in tali condizioni. In particolare le scatole rettangolari porta apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici dovranno essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l'uso di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovrà garantire la non deformabilità delle scatole.
8. La serie di scatole proposta dovrà essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli impianti comprese le scatole di riserva conduttori necessarie per le discese alle tramezze che si monteranno in un secondo tempo a getti avvenuti.

Art. 77 Posa di cavi elettrici

Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati

9. Per l'interramento dei cavi elettrici si dovrà procedere nel modo seguente:

- a) sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con la Direzione dei Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere poi il cavo (o i cavi) senza premere e senza farlo (farli) affondare artificialmente nella sabbia;
- b) si dovrà, quindi, stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi). Lo spessore finale complessivo della sabbia, pertanto, dovrà risultare di almeno cm 15, più il diametro del cavo (quello maggiore, avendo più cavi);
- c) sulla sabbia così posta in opera, si dovrà, infine, disporre una fila continua di mattoni pieni, bene accostati fra loro e con il lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o dei cavi) se questo avrà il diametro (o questi comporranno una striscia) non superiore a cm 5 o al contrario in senso trasversale (generalmente con più cavi);
- d) sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo.
- e) L'asse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso piano verticale con l'asse della fila di mattoni.
- f) Relativamente alla profondità di posa, il cavo (o i cavi) dovrà (dovranno) essere posto (o posti) sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie, per riparazioni del manto stradale o cunette eventualmente soprastanti o per movimenti di terra nei tratti a prato o giardino.
- g) Di massima sarà però osservata la profondità di almeno cm 50 ai sensi della norma CEI 11-17.
- h) Tutta la sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dall'Impresa aggiudicataria.

Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili

10. I cavi saranno posati:

- a) entro scanalature esistenti sui piedritti nei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte predisporre dalla Stazione Appaltante;
- b) entro canalette di materiale idoneo, come cemento ecc. (appoggio egualmente continuo) tenute in sito da mensoline in piatto o profilato d'acciaio zincato o da mensoline di calcestruzzo armato;
- c) direttamente sui ganci, grappe, staffe o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o profilato d'acciaio zincato ovvero di materiali plastici resistenti all'umidità ovvero ancora su mensoline di calcestruzzo armato.

11. Dovendo disporre i cavi in più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento fra strato e strato pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante con un minimo di cm 3, onde assicurare la libera circolazione dell'aria.

12. A questo riguardo l'Impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, mentre, se non diversamente prescritto dalla Stazione Appaltante, sarà a carico dell'Impresa aggiudicataria soddisfare

tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare rastrelliere di conveniente altezza.

13. Per il dimensionamento e i mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati ecc.) dovrà tenersi conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito di massima intorno a cm 70.
14. In particolari casi, la Stazione Appaltante potrà preventivamente richiedere che le parti in acciaio debbano essere zincate a caldo.
15. I cavi dovranno essere provvisti di fascette distintive, in materiale inossidabile, distanziate ad intervalli di m 150-200.

Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni, interrate o non interrate, o in cunicoli non praticabili

16. Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei ecc. valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti adattamenti.
17. Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento dei cavi elettrici, circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il reinterro ecc.
18. Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna.
19. Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.
20. Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non interrate.
21. Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima:
 - a) ogni 30m circa se in rettilineo;
 - b) ogni 15m circa se con interposta una curva.
22. I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiori a 15 volte il loro diametro.
23. In sede di appalto, verrà precisato se spetti alla Stazione Appaltante la costituzione dei pozzetti o delle cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc., l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie.

Posa aerea di cavi elettrici isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi

24. Per la posa aerea di cavi elettrici isolati non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi dovranno osservarsi le relative norme CEI.
25. Se non diversamente specificato in sede di appalto, la fornitura di tutti i materiali e la loro messa in opera per la posa aerea in questione (pali di appoggio, mensole, isolatori, cavi, accessori ecc.) sarà di competenza dell'Impresa aggiudicataria.
26. Tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitù di elettrodotto, di appoggio, di attraversamento ecc.), saranno di competenza esclusiva ed a carico della Stazione Appaltante, in conformità di quanto disposto al riguardo dal Testo Unico di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, di cui al R.D. 1775/1933 e s.m.i.

Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti

27. Saranno ammessi a tale sistema di posa unicamente cavi destinati a sopportare tensioni di esercizio non superiori a 1.000 V, isolati in conformità, salvo ove trattasi di cavi per alimentazione di circuiti per illuminazione in serie o per alimentazione di tubi fluorescenti, alimentazioni per le quali il limite massimo della tensione ammessa sarà considerato di 6.000 Volt.
28. Con tali limitazioni d'impiego potranno aversi:
 - c) cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee aeree a corrente alternata secondo le norme [CEI 20-58](#);
 - d) cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante;
 - e) cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospensione "americana") a mezzo di fibbie o ganci di sospensione, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, intervallati non più di cm 40.
29. Per entrambi i casi si impiegheranno collari e mensole di ammarro, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio.
30. Anche per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto previsto al comma "*Posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi*".

Art. 78 Protezione contro i contatti indiretti

1. Dovranno essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
2. Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore o raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili), dovrà avere un proprio impianto di terra.
3. A tale impianto di terra dovranno essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.

Art. 79 Gruppi di Continuità

1. Nel caso in cui degli utilizzatori debbano funzionare senza alcuna interruzione di rete, dovranno essere adottati i gruppi di continuità statici (UPS).
2. I gruppi di continuità se non diversamente indicato dovranno essere installati in linea.
3. La potenza nominale degli UPS sarà calcolata in base alla potenza di esercizio degli utilizzatori alimentati, aumentata del 15%. La messa a terra e le protezioni degli UPS dovranno essere conformi alle norme [CEI 64-8/1 ÷ 7](#).

Convertitore AC/DC (raddrizzatore)

4. Il convertitore dovrà caricare in tampone la batteria di accumulatori e alimentare l'inverter direttamente a pieno carico. I convertitori potranno essere del tipo esafase o dodecafase. Nel caso di convertitore esafase dovranno essere previsti (a monte degli UPS) idonei filtri in ingresso, onde limitare al 10% il contenuto armonico delle correnti assorbite.

Batteria di accumulatori

5. In generale, per gruppi di piccola o media potenza, le batterie di accumulatori saranno del tipo a ricombinazione di gas (ermetiche). Esse dovranno garantire, se non richiesto diversamente, una autonomia di 30 minuti.

Convertitore DC/AC (inverter)

6. L'inverter, tramite un trasformatore e una serie di filtri, dovrà effettuare la ricostruzione dell'onda sinusoidale di tensione ed elevarne il valore a quello necessario al funzionamento degli utilizzatori.

Commutatore statico e by-pass manuale

7. I gruppi di continuità dovranno essere completi di commutatore statico, che consenta di commutare automaticamente il carico, direttamente in rete, in caso di avaria dell'inverter o di sovraccarico.
8. Dovrà essere previsto anche un by-pass manuale per permettere, in caso di interventi di manutenzione, di alimentare il carico da rete, indipendentemente dagli UPS.

Art. 80 Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti

1. Gli impianti elettrici dovranno essere calcolati per la potenza impegnata, intendendosi con ciò che le prestazioni e le garanzie per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e l'esercizio in genere dovranno riferirsi alla potenza impegnata. Detta potenza verrà indicata dalla Stazione Appaltante o calcolata in base a dati forniti dalla Stazione Appaltante.
2. Per gli impianti elettrici negli edifici civili, in mancanza di indicazioni, si farà riferimento al carico convenzionale dell'impianto. Detto carico verrà calcolato sommando tutti i valori ottenuti applicando alla potenza nominale degli apparecchi utilizzatori fissi e a quella corrispondente alla corrente nominale delle prese a spina, i coefficienti che si deducono dalle tabelle CEI riportate nei paragrafi seguenti.

Art. 81 Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione

Assegnazione dei valori di illuminazione

1. I valori medi di illuminazione da conseguire e da misurare entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori su un piano orizzontale posto a m 0,85 dal pavimento, in condizioni di alimentazione normali, saranno desunti, per i vari locali, dalle tabelle della norma [UNI EN 12464-1](#).
2. Ai sensi della stessa norma il rapporto tra i valori minimi e massimi di illuminazione, nell'area di lavoro non deve essere inferiore a 0.80.
3. In fase di progettazione si adotteranno valori di illuminazione pari a 1.25 volte quelli richiesti per compensare il fattore di deprezzamento ordinario (norma [UNI EN 12464-1](#)).

Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti)

4. Il tipo di illuminazione sarà prescritto dalla Stazione Appaltante, scegliendo fra i sistemi più idonei, di cui, a titolo esemplificativo, si citano i seguenti:
 - a) a fluorescenza;
 - b) a vapori di mercurio;
 - c) a vapori di sodio;
 - d) a LED.
5. Le imprese concorrenti possono, in variante, proporre qualche altro tipo che ritenessero più adatto.

6. In ogni caso, i circuiti relativi ad ogni accensione o gruppo di accensioni simultanee non dovranno avere un fattore di potenza inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente mediante rifasamento. Dovranno essere presi opportuni provvedimenti per evitare l'effetto stroboscopico.

Condizioni ambiente

7. La Stazione Appaltante fornirà piante e sezioni, in opportuna scala, degli ambienti da illuminare, dando indicazioni sul colore e tonalità delle pareti degli ambienti stessi, nonché ogni altra eventuale opportuna indicazione.

Apparecchiatura illuminante

8. Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito di protezione e chiusura e/o controllo ottico del flusso luminoso emesso dalla lampada.
9. Soltanto per ambienti con atmosfera pulita sarà consentito l'impiego di apparecchi aperti con lampada non protetta. Gli apparecchi saranno in genere a flusso luminoso diretto per un migliore sfruttamento della luce emessa dalle lampade; per installazioni particolari, la Stazione Appaltante potrà prescrivere anche apparecchi a flusso luminoso diretto-indietro o totalmente indiretto.

Ubicazione e disposizione delle sorgenti

10. Particolare cura si dovrà porre all'altezza ed al posizionamento di installazione, nonché alla schermatura delle sorgenti luminose per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento diretto o indiretto, come prescritto dalla norma [UNI EN 12464-1](#).
11. In mancanza di indicazioni, gli apparecchi di illuminazione dovranno ubicarsi a soffitto con disposizione simmetrica e distanziati in modo da soddisfare il coefficiente di disuniformità consentito.
12. In locali di abitazione è tuttavia consentita la disposizione di apparecchi a parete (applique), per esempio, nelle seguenti circostanze: sopra i lavabi a circa m 1,80 dal pavimento, in disimpegni di piccole e medie dimensioni sopra la porta.

Potenza emittente (Lumen)

13. Con tutte le condizioni imposte sarà calcolata, per ogni ambiente, la potenza totale emessa in lumen, necessaria per ottenere i valori di illuminazione prescritti.

Luce ridotta

14. Il servizio di luce ridotta o notturna è opportuno che venga alimentato normalmente con circuito indipendente.

Alimentazione dei servizi di sicurezza e alimentazione di emergenza (CEI 64-8/1 ÷ 7).

15. Si definisce alimentazione dei servizi di sicurezza il sistema elettrico inteso a garantire l'alimentazione di apparecchi o parti dell'impianto necessari per la sicurezza delle persone. Il sistema include la sorgente, i circuiti e gli altri componenti.
16. Si definisce alimentazione di riserva il sistema elettrico inteso a garantire l'alimentazione di apparecchi o parti dell'impianto necessari per la sicurezza delle persone. Il sistema include la sorgente, i circuiti e gli altri componenti.
17. Si definisce alimentazione di riserva il sistema elettrico inteso a garantire l'alimentazione di apparecchi o parti dell'impianto per motivi diversi dalla sicurezza delle persone.

Alimentazione dei servizi di sicurezza

18. Essa è prevista per alimentare gli utilizzatori ed i servizi vitali per la sicurezza delle persone, come ad esempio:
- lampade chirurgiche nelle camere operatorie;
 - utenze vitali nei reparti chirurgia, rianimazione, cure intensive;
 - luci di sicurezza scale, accessi, passaggi;
 - computer e/o altre apparecchiature contenenti memorie volatili.
19. Sono ammesse le seguenti sorgenti:
- batterie di accumulatori;
 - pile;
 - altri generatori indipendenti dall'alimentazione ordinaria;
 - linea di alimentazione dell'impianto utilizzatore (ad esempio dalla rete pubblica di distribuzione) indipendente da quella ordinaria solo quando sia ritenuto estremamente improbabile che le due linee possano mancare contemporaneamente;
 - gruppi di continuità.
20. L'intervento dovrà avvenire automaticamente.
21. L'alimentazione dei servizi di sicurezza è classificata, in base al tempo T entro cui è disponibile, nel modo seguente:
- $T=0$: di continuità (per l'alimentazione di apparecchiature che non ammettono interruzione);
 - $T < 0,15s$: ad interruzione brevissima;
 - $0,15s < T < 0,5s$: ad interruzione breve (ad es. per lampade di emergenza).
22. La sorgente di alimentazione dovrà essere installata a posa fissa in locale ventilato accessibile solo a persone addestrate; questa prescrizione non si applicherà alle sorgenti incorporate negli apparecchi.
23. La sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza non dovrà essere utilizzata per altri scopi salvo che per l'alimentazione di riserva, purché abbia potenza sufficiente per entrambi i servizi e purché, in caso di sovraccarico, l'alimentazione dei servizi di sicurezza risulti privilegiata.
24. Qualora si impieghino accumulatori la condizione di carica degli stessi deve essere garantita da una carica automatica e dal mantenimento della carica stessa. Il dispositivo di carica deve essere dimensionato in modo da effettuare entro 6 ore la ricarica (Norma [CEI EN 60598-2-22](#)).
25. Gli accumulatori non dovranno essere in tampone.
26. Il tempo di funzionamento garantito dovrà essere di almeno 3 ore.
27. Non dovranno essere usate batterie per auto o per trazione.
28. Qualora si utilizzino più sorgenti e alcune di queste non fossero previste per funzionare in parallelo devono essere presi provvedimenti per impedire che ciò avvenga.
29. L'alimentazione di sicurezza potrà essere a tensione diversa da quella dell'impianto; in ogni caso i circuiti relativi dovranno essere indipendenti dagli altri circuiti, cioè tali che un guasto elettrico, un intervento, una modifica su un circuito non compromettano il corretto funzionamento dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza.
30. A tale scopo potrà essere necessario utilizzare cavi multipolari distinti, canalizzazioni distinte, cassette di derivazione distinte o con setti separatori, materiali resistenti al fuoco, circuiti con percorsi diversi ecc.

31. Dovrà evitarsi, per quanto possibile, che i circuiti dell'alimentazione di sicurezza attraversino luoghi con pericolo d'incendio; quando ciò non sia praticamente possibile i circuiti dovranno essere resistenti al fuoco.
32. E' vietato proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza.
33. La protezione contro i corto circuiti e contro i contatti diretti e indiretti dovrà essere idonea nei confronti sia dell'alimentazione ordinaria, sia dell'alimentazione di sicurezza o, se previsto, di entrambe in parallelo.
34. I dispositivi di protezione contro i corti circuiti dovranno essere scelti e installati in modo da evitare che una sovracorrente su un circuito comprometta il corretto funzionamento degli altri circuiti di sicurezza.
35. I dispositivi di protezione comando e segnalazione dovranno essere chiaramente identificati e, ad eccezione di quelli di allarme, dovranno essere posti in un luogo o locale accessibile solo a persone addestrate.
36. Negli impianti di illuminazione il tipo di lampade da usare dovrà essere tale da assicurare il ripristino del servizio nel tempo richiesto, tenuto conto anche della durata di commutazione dell'alimentazione.
37. Negli apparecchi alimentati da due circuiti diversi, un guasto su un circuito non dovrà compromettere né la protezione contro i contatti diretti e indiretti, né il funzionamento dell'altro circuito.
38. Tali apparecchi dovranno essere connessi, se necessario, al conduttore di protezione di entrambi i circuiti.

Alimentazione di riserva

39. E' prevista per alimentare utilizzatori e servizi essenziali ma non vitali per la sicurezza delle persone, come ad esempio:
 - a) luci notturne;
 - b) almeno un circuito luce esterna e un ascensore;
 - c) centrale idrica;
 - d) centri di calcolo;
 - e) impianti telefonici, intercomunicanti, segnalazione, antincendio, videocitofonico.
40. La sorgente di alimentazione di riserva, ad esempio un gruppo elettrogeno, dovrà entrare in funzione entro 15 s dall'istante di interruzione della rete.
41. L'alimentazione di riserva dovrà avere tensione e frequenza uguali a quelle di alimentazione dell'impianto.
42. La sorgente dell'alimentazione di riserva dovrà essere situata in luogo ventilato accessibile solo a persone addestrate.
43. Qualora si utilizzassero più sorgenti e alcune di queste non fossero previste per funzionare in parallelo dovranno essere presi provvedimenti per impedire che ciò avvenga.
44. La protezione contro le sovracorrenti e contro i contatti diretti e indiretti dovrà essere idonea nei confronti sia dell'alimentazione ordinaria sia dell'alimentazione di riserva o, se previsto, di entrambe in parallelo.

Luce di sicurezza fissa

45. In base alla norma [CEI EN 60598-2-22](#) dovranno essere installati apparecchi di illuminazione fissi in scale, cabine di ascensori, passaggi, scuole, alberghi, case di riposo e comunque dove la sicurezza lo richieda.

Luce di emergenza supplementare

46. Al fine di garantire un'illuminazione di emergenza in caso di black-out o in caso di intervento dei dispositivi di protezione, dovrà essere installata una luce di emergenza estraibile in un locale posto preferibilmente in posizione centrale, diverso da quelli in cui è prevista l'illuminazione di emergenza di legge.
47. Tale luce dovrà essere componibile con le apparecchiature della serie da incasso, essere estraibile con possibilità di blocco, avere un led luminoso verde per la segnalazione di "pronto all'emergenza" ed avere una superficie luminosa minima di 45 X 50 mm.
48. In particolare nelle scuole, alberghi, case di riposo ecc. dovrà essere installata una luce di emergenza componibile in ogni aula e in ogni camera in aggiunta all'impianto di emergenza principale e in tutte le cabine degli ascensori.

Art. 82 Disposizioni particolari per impianti dedicati a servizi tecnologici e a servizi generali

1. Tutti gli impianti destinati ad alimentare utenze dislocate nei locali comuni dovranno essere derivati da un quadro sul quale dovranno essere installate le apparecchiature di sezionamento, comando e protezione.

Quadro generale di protezione e distribuzione

2. Detto quadro dovrà essere installato nel locale contatori e dovrà avere caratteristiche costruttive uguali a quelle prescritte ai paragrafi "*Quadri di comando In lamiera*", "*Quadri di comando isolanti*" e "*Quadri elettrici da appartamento o similari*" dell'articolo "*Qualità e caratteristiche dei materiali*" ed essere munito di sportello con serratura.
3. Sul quadro dovranno essere montati ed elettricamente connessi, almeno le protezioni ed il comando dei seguenti impianti.
4. Gli apparecchi di illuminazione dovranno rispondere ai requisiti indicati nelle norme CEI.
5. Le lampade di illuminazione dovranno essere comandate a mezzo di un relè temporizzatore modulare e componibile con le apparecchiature da incasso per montaggio in scatole rettangolari standard oppure di tipo modulare componibile con le apparecchiature prescritte all'articolo "*Qualità e caratteristiche dei materiali*".
6. Il comando del temporizzatore dovrà avvenire con pulsanti luminosi a due morsetti, componibili con le apparecchiature installate nel quadro di comando, installati nell'ingresso, nei corridoi e sui pianerottoli del vano scale.
7. Il relè temporizzatore dovrà consentire una regolazione del tempo di spegnimento, dovrà avere un commutatore per illuminazione temporizzata o permanente ed avere contatti con portata 10A.

Empoli, li 14/06/2023

Allegato A: Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza sui cantieri negli appalti pubblici di edilizia ospedaliera

Allegato B: Prezzi applicabili ai lavori

Allegato A – “Protocollo d’intesa per la prevenzione e sicurezza sui cantieri negli appalti pubblici di edilizia ospedaliera”

tra

REGIONE TOSCANA

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO REGIONALE (CGIL)

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI REGIONALE (CISL)

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO REGIONALE (UIL)

FILLEA CGIL

FILCA CISL

FENEAL UIL

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO

Visti:

- Il D.Lgs. 50 del 18/4/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- Il D. Lgs. 81 del 9/4/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni;
- La legge regionale n. 38 del 13/7/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
- L'Intesa ex L.131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 agosto 2020 concernente il Piano nazionale Prevenzione 2020-2025 (PNP) e la DGRT 1607 del 21/12/2020, che recepisce a livello regionale tale Intesa;
- Il Patto per la Sicurezza e la Regolarità del Lavoro in Toscana del 21/12/2007;
- La legge regionale n. 18 del 16/4/2019 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007.);
- La Legge n. 136 13/8/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”;
- Il D.M. 388 del 15/7/2003 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni);

- La DGRT 1644 del 23/12/2019 che approva il Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Organizzazioni Sindacali, sottoscritto il 10 febbraio 2020, che prevede al punto 2, al fine di garantire lavoro sicuro e di qualità, nonché la corretta applicazione dei CCNL, di procedere tempestivamente all'aggiornamento del "Protocollo d'intesa per la trasparenza, informazione, sorveglianza e la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro negli appalti pubblici di edilizia ospedaliera" sottoscritto nel 2004 tra Regione Toscana, Aziende sanitarie regionali e OO.SS.;
- La DGRT n.231/2021 – Approvazione delle Linee di indirizzo per l'attività di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di competenza della Regione e dei Dipartimenti delle Aziende Sanitarie Territoriali ;
- Il Protocollo d'intesa siglato tra INL e la CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) l'11 marzo 2021;
- Il D.M 143 del 25/6/2021, che definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili;
- La L. 108 del 29 luglio 2021 che modifica l'art. 105 co.14 del d.lgs 50/2016 e le relative indicazioni operative dell'INL nella nota del 06.10.2021 rot. 1507.
- La Legge del 17 dicembre 2021, n. 215 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", che ha introdotto rilevanti modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare riguardo all'attività di vigilanza e alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e al ruolo del preposto;
- La DGRT 1406 del 27/12/2021 di approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025, che contiene lo specifico Progetto Predefinito 7 (PP7) Prevenzione in edilizia e agricoltura;
- La DGRT 663 del 13/6/2022 con la quale è stato approvato il documento "Linea guida generale per la vigilanza nei cantieri edili", come aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 25 marzo 2019.

Premesso che:

- L'obiettivo primario delle Parti firmatarie è garantire il miglior livello di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavoratori impegnati nei cantieri edili operanti presso le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere Toscane;
- Per raggiungere i migliori risultati in termini di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro è fondamentale fornire una adeguata formazione ai soggetti di cantiere interessati alla realizzazione dell'opera ed effettuare un puntuale monitoraggio dell'applicazione del presente protocollo;
- E' fondamentale che ogni lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato prima di essere addetto allo svolgimento dei compiti lavorativi e che la formazione e l'addestramento dovranno riguardare le specificità dell'attività lavorativa, gli aspetti di tutela della salute e sicurezza e la conoscenza delle norme di sicurezza;
- Per quanto sopra, si ritiene indispensabile la collaborazione e l'assistenza dei servizi PISLL delle Aziende Sanitarie, della Scuola Professionale Edile e dei Comitati Paritetici Territoriali, ove costituiti;
- Rappresenta reciproco interesse, nonché obiettivo comune la promozione di qualsiasi iniziativa tesa a combattere il lavoro irregolare; a tale scopo si ritiene utile garantire reciprocamente ogni possibile scambio di informazioni sulla conduzione dei cantieri;
- Si dovrà privilegiare ogni azione tesa a garantire il massimo rispetto dei diritti e della partecipazione dei lavoratori;
- Si ritiene di rinviare alla sottoscrizione di appositi accordi data protection la regolamentazione degli eventuali trattamenti di dati personali che dovessero seguire all'attuazione del presente protocollo.

Si conviene quanto segue

Art. 1 **Campo di applicazione**

1. Il presente protocollo si applica ai cantieri edili per nuove opere, ristrutturazioni, manutenzione straordinaria e restauri presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere (per l'elenco completo dei lavori rientranti nel campo di applicazione si fa riferimento all'allegato X del d.lgs 81/08).
2. Il presente protocollo non si applica ai cantieri per i quali, all'atto della sottoscrizione, sia già stata approvata la progettazione definitiva. In ipotesi di appalto integrato, il presente accordo non si applica qualora sia già stato approvato il livello di progettazione a base di gara. La stazione appaltante si impegna, in questi casi, a sensibilizzarne comunque il rispetto dei contenuti.
3. La programmazione degli interventi sarà oggetto di informazione annuale alle parti sottoscrittrici del presente protocollo.
4. La committenza si impegna inoltre a comunicare alle OO.SS. firmatarie, alle Casse Edili del territorio dove ha sede il cantiere ed alla Cassa Edile Regionale Toscana le informazioni di cui alla notifica preliminare.

5. Il protocollo sarà allegato agli atti di gara e ai contratti di futura stipula.

Art. 2 Tutti i cantieri

1. Il committente si impegna a prevedere nei documenti di gara per gli affidamenti di lavori o per gli affidamenti di incarichi di progettazione, direzione e coordinamento sicurezza le specifiche clausole per dare attuazione a quanto contenuto nel presente protocollo.

2. Il committente si impegna a valorizzare l'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione dell'appalto.

3. Per tutti i cantieri si applicano le seguenti disposizioni:

a) Le imprese assumono l'impegno di dotare i propri dipendenti di tessera personale di riconoscimento e di vigilare che i dipendenti delle aziende in subappalto, attraverso specifica regolamentazione nel contratto di subappalto, e i lavoratori autonomi eventualmente impegnati nella realizzazione delle opere, siano dotati di tessera personale di riconoscimento con foto, numero progressivo e gli altri dati previsti dall'art. 5 Legge n. 136 del 13/08/2010, art. 18, comma 1, lett. u), art. 21 comma 1 lettera c) e Art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008 ssmii, e della circolare n.16 del 4 luglio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva – “Lavoratori autonomi – attività in

cantiere – indicazioni per il personale ispettivo” Le suddette informazioni possono essere rese disponibili anche attraverso l'utilizzo del QRCode. Tutti i lavoratori come sopra indicati dovranno essere inoltre in possesso di tessera sanitaria elettronica.

b) Le imprese assumono l'impegno a promuovere il coordinamento degli RLS di tutte le ditte presenti in cantiere, anche tramite la partecipazione, in accordo con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, alle riunioni di coordinamento.

c) Le imprese mettono a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, compresi i RLST e i RLS del Sito Ospedaliero o della Azienda ASL presso cui è localizzato il cantiere, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso, le imprese consultano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli forniscono eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno facoltà di formulare proposte al riguardo.

d) L'impresa affidataria si impegna a rispettare quanto previsto all'art. 30 comma 4, 5 e 6 e all'art.105 del D. Lgs. 50/2016 e il Committente si impegna a rispettare quanto previsto dall'art 23 comma 16 e dall'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016. Il Committente si impegna ad adoperarsi affinché, nei casi di inadempienza da parte degli affidatari, accertata in via definitiva dalle competenti autorità, sia garantito prioritariamente il pagamento delle spettanze e delle contribuzioni a tutti i lavoratori coinvolti nella realizzazione dell'opera o dei lavori appaltati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

e) Il committente o l'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori, richiede alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente l'attestazione di congruità della manodopera impiegata come stabilito dal D.M 143 del 25/6/2021. Il committente si impegna a richiedere alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente l'attestazione di congruità della manodopera impiegata anche in occasione degli stati di avanzamento lavori intermedi.

f) Il committente, attraverso opportuni interventi di verifica, si impegna, con la collaborazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e del Direttore dei Lavori, a far rispettare le seguenti indicazioni per la gestione del cantiere:

1) con tutte le imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi dovrà essere stipulato da parte dell'appaltatore un contratto che, oltre a contenere gli impegni e/o gli obblighi dei contraenti, dovrà contenere almeno una clausola di risoluzione del contratto sia in caso di impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi e retributivi, compresi quelli riferiti alla cassa edile, da verificare anche prima del pagamento degli stati di avanzamento lavori, che per il non rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni sub-appalto dovrà essere autorizzato dal Committente e, prima della stipula del contratto, ad ogni Subappaltatore dovrà essere consegnata copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa affidataria. In caso di rilevazione da parte degli organi competenti di impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e retributivi saranno attivate le procedure previste dall'art 30 e dall'art 105 del D. Lgs. 50/2016. Analogamente, in caso di mancato rispetto delle disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori, saranno attivate le

procedure previste dall'art. 14 del D. Lgs. 81/08. Il Committente attiva il potere sostitutivo nelle ipotesi di cui all'art 30 comma 5 e comma 10 dell'art.105 del D. Lgs 50/2016;

2) tutte le imprese con dipendenti presenti nel cantiere e che svolgono attività edile, ovvero le imprese addette alla realizzazione di opere edili e delle attività disciplinate dalla regolamentazione collettiva del settore edile (costruzioni edili; costruzioni idrauliche; movimento di terra; cave di prestito; costruzioni stradali e ferroviarie; costruzioni di ponti e viadotti; costruzioni sotterranee; costruzioni di linee e condotte; produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato; produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato) applicheranno il CCNL e i contratti territoriali per i dipendenti delle imprese edili ed affini sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale e siano iscritte alla Cassa Edile o alla CERT, fermo restando quanto previsto dagli accordi regionali in materia di trasferta sottoscritti dalle Parti Sociali;

3) per tutti i lavori diversi da quelli edili, come specificati nel punto b), l'impresa esecutrice si impegna ad applicare al personale il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare nell'ambito dell'appalto, come indicato dall'art.3 della LR 18/2019;

4) che non sia presente in cantiere alcun soggetto a cui è applicato un costo orario lordo inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva applicata così come specificato ai punti precedenti;

5) che nel caso in cui nell'esecuzione dell'appalto l'impresa aggiudicataria, il subappaltatore e/o qualsiasi altra impresa presente in cantiere a qualsiasi titolo contrattuale, decidano di avvalersi di lavoratori in distacco, nazionale o internazionale, è fatto obbligo di comunicare preventivamente alla stazione appaltante, attraverso il Responsabile del Procedimento e alla Direzione Lavori, e per conoscenza alle parti firmatarie del presente protocollo, le generalità dell'impresa distaccante, il numero e la provenienza dei lavoratori interessati oltre che la durata del distacco stesso;

6) favorire l'introduzione di misure che facilitino l'adozione di corretti stili di vita da parte dei lavoratori e la verifica che in tutto il cantiere, comprese le mense e refettori aziendali, vengano rispettate le normative relative al divieto di fumo e quelle relative all'impiego di alcol e sostanze stupefacenti. (Legge Quadro n 125/2001 art 15);

g) Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, durante la realizzazione dell'opera:

- 1) organizza tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- 2) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- 3) verifica che le imprese abbiano sottoscritto apposite convenzioni per la fruizione di pasti caldi da parte dei lavoratori;
- 4) verifica che le imprese si siano dotate di idonei locali di riposo/refezione, spogliatoi, docce, gabinetti e lavabi.

h) In relazione alla valutazione dei rischi delle imprese, tutti i lavoratori dipendenti impegnati nel cantiere dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente. Ogni lavoratore neo assunto dovrà essere sottoposto sia alla visita medica preventiva in fase pre-assuntiva, prima di essere avviato al lavoro, sia ai successivi controlli sanitari con periodicità definita in base alla natura ed entità dei rischi professionali a cui è esposto.

i) L'ASL competente per territorio, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro si impegnano, in particolare, a fornire assistenza ed informazione al Committente, alle imprese, ai lavoratori ed a tutti i soggetti impegnati nel cantiere, anche per gli aspetti relativi all'adozione di corretti stili di vita.

j) L'ASL e gli Enti Bilaterali di settore, ognuno per le proprie competenze, si impegnano a fornire a tutti i soggetti firmatari un adeguato supporto a tutte le iniziative di informazione e formazione professionale aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria prevista dalle norme cogenti sugli aspetti di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

k) I Comitati Paritetici Territoriali si impegnano a fornire agli altri soggetti firmatari i dati relativi ai sopralluoghi effettuati dai propri tecnici.

l) Le imprese si impegnano a garantire che tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, siano adeguatamente formati sui rischi e sulle misure di sicurezza previste per il settore edile ed in particolare per la specifica attività, prima di essere impegnati nei vari cantieri e prima dell'inizio delle fasi lavorative. Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso la predisposizione di un percorso formativo, in collaborazione con il sistema bilaterale della formazione edile, da effettuare prima dell'inizio dei lavori in cantiere, e successivi interventi di aggiornamento e di verifica delle conoscenze e abilità acquisite.

Ogni significativa variazione del lavoro e dei rischi professionali sarà preceduta dall'adeguamento del PSC e del POS e conseguentemente l'appaltatore è tenuto all'effettuazione di specifici incontri di aggiornamento di ogni singolo lavoratore.

Art. 3

Cantieri di lavori di importo superiore a 1,5 milioni di euro

1. Per i cantieri di lavoro di importo superiore a 1,5 milioni di euro, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) I committenti procedono, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, con il coinvolgimento dei RLS/RLST/RLS sito.

b) E' applicata una procedura, individuata da Regione Toscana, di registrazione elettronica delle presenze e delle ore lavorate nel cantiere di realizzazione dell'opera per il tramite della tessera sanitaria elettronica. Quanto sopra allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro e assicurativo. La tessera sanitaria è utilizzata anche per la marcatura di entrata, di pause e di uscita dal cantiere e i dati opportunamente registrati anche al fine di verificare l'orario di lavoro svolto dai lavoratori. Le presenze registrate per il tramite della tessera sanitaria elettronica sono trasmesse alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente. La tessera e il documento di riconoscimento consentiranno la connessione con i dati – in possesso dell'impresa – relativi alla formazione del lavoratore, le scadenze e gli aggiornamenti formativi necessari. Saranno concordate le modalità di trasmissione reciproca delle informazioni. Nella documentazione di gara, i costi per i dispositivi elettronici per la rilevazione delle presenze tramite tessera sanitaria sono inclusi all'interno del PSC nei costi per la sicurezza.

c) Il committente si impegna con la collaborazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, a fare in modo che sia effettuata da parte della impresa affidataria dei lavori la

verifica puntuale ai fini della sicurezza e la raccolta delle seguenti informazioni relative ai cantieri di lavoro che dovranno essere messe a disposizione del servizio Pisll della ASL territorialmente competente, eventualmente attraverso un idoneo sistema informatico accessibile a tutti i soggetti coinvolti compresi gli organismi di controllo:

- I. Nominativo delle ditte, compresi i subappaltatori, con organico impegnato nel cantiere;
- II. Ore lavorate complessivamente in cantiere da ogni ditta di cui al punto I;
- III. Nominativi delle figure della prevenzione aziendale;
- IV. Infortuni sul lavoro accaduti nel cantiere con l'indicazione delle relative durate e anche degli incidenti e dei mancati infortuni, in modo da costruire una sorta di osservatorio degli eventi;
- V. Relazione sintetica per infortuni superiori ai 20 giorni;
- VI. Copia dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza;
- VII. Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione;
- VIII. Attestati di formazione e di idoneità alla mansione per ogni lavoratore.

Le informazioni individuate ai punti I, II, III e IV dovranno essere rese disponibili anche alle Casse Edili, alle OO.SS. di rappresentanza dei lavoratori edili territorialmente competenti e al RLST.

d) L'ASL competente per territorio, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro si impegnano, in particolare ad elaborare i dati di cui al punto precedente e a preparare una relazione conclusiva, di tipo statistico, sui risultati relativi all'intervento realizzato. La relazione, alla chiusura del cantiere, è trasmessa ai firmatari del presente protocollo e potrà essere sottoposta all'attenzione del Comitato regionale ex art. 7 e dell'Ufficio operativo, per gli aspetti inerenti alla vigilanza, qualora i suoi contenuti siano di interesse per la programmazione dell'attività congiunta in materia di sicurezza sul lavoro.

Art.4

Cantieri di lavori di importo superiore a 5 milioni di euro

1. Per i cantieri di lavoro di importo superiore a 5 milioni di euro, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Il committente si impegna ad applicare scrupolosamente quanto previsto (articolo 22 della legge regionale n. 38 del 13/07/2007) in merito alla nomina del Tutor di cantiere ed a coinvolgerlo anche per quanto previsto nei successivi punti.

- b) Per i lavori complessi, come definiti dall'art 3 comma 1 lett. oo) del D. Lgs. 50/2016, il committente si impegna a stipulare appositi protocolli di intesa con la AUSL competente - servizio PISL al fine di realizzare progetti di vigilanza, controllo ed assistenza in tutte le fasi della progettazione e realizzazione dell'opera, con risorse appositamente dedicate.
- c) Il committente, in fase di progettazione, si impegna alla valutazione, anche tramite il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in accordo con l'Area Funzionale PISL dell'Azienda USL competente per territorio, della necessità di predisporre un'integrazione al sistema di primo soccorso interno al cantiere (cd "soccorso Dedicato") (art. 45 D.Lgs 81/08 e D.M. n. 388/2003), anche in relazione all'ubicazione e alla complessità del cantiere stesso, effettuando un'analisi, che tenga conto in particolare: della valutazione dei rischi e del fenomeno infortunistico, della procedura di allertamento e della capacità di interazione con i servizi di emergenza territoriali (118), della gestione coordinata ed integrata in emergenza delle varie aziende operanti nel cantiere e lavoratori autonomi, tramite la redazione di procedure condivise.
- d) Le imprese esecutrici promuovono l'individuazione, in seno ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle imprese operanti in cantiere, della figura di RLS di sito; ove presente, assumerà tale incarico il RLST.
- e) Le imprese esecutrici e, a richiesta, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, anche tramite il tutor di cantiere, si impegnano a partecipare agli incontri richiesti da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie delle seguenti linee di indirizzo.
- f) Il committente si impegna a promuovere accordi sindacali con la/e impresa/e esecutrice volti a regolare relazioni sindacali e organizzazione del lavoro per favorire la piena affermazione dei diritti dei lavoratori, garantendo che gli impegni assunti in tali accordi siano applicati anche alle imprese in subappalto, sub-contratto.

Art. 5 **Norme finali**

1. Le Parti, con l'obiettivo condiviso di promuovere la qualità del lavoro e la valorizzazione della buona impresa, riconoscono nel DURC di congruità uno strumento fondamentale per contrastare i fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale negli appalti di lavori.
2. La Regione Toscana pertanto, si impegna a promuovere la piena applicazione di quanto previsto dal DM 143/2021 e dall'accordo tra le PP.SS. del 10/09/2020 in collaborazione con le Casse Edili, anche valutati gli esiti della sperimentazione in corso di cui alla DGRT n. 193/2020.

Art. 6 **Tavolo di monitoraggio**

1. La Regione si impegna, almeno una volta l'anno, a convocare un tavolo di monitoraggio con i firmatari del presente Protocollo al fine di una verifica dello stato di attuazione del presente Protocollo. Eventuali ulteriori incontri potranno essere richiesti anche da una delle Parti firmatarie anche al fine di monitorarne l'applicazione in relazione a singoli lavori.

Letto e sottoscritto

Firenze li,

Per la Regione Toscana il Presidente Eugenio Giani_
Firmato digitalmente

Per CGIL Dalida Angelini Data: 10/10/2022 16:30:55
Firmato digitalmente da

Per CISL Ciro Recce
CN = reccFirematoCdiigritualmente da

Per UIL Simone Panduri_
CN = PANDURI SIMONE
SerialNumber = TINIT-PNDSMN63E11G4200 C = IT
Data e ora della firma: 17/10/2022 12:58:55

Per FILLEA CGIL Alessia Gambassi
ALESSIA GAMBASSI
Fir1m8a/1to0/d2i0g2it2al2m0e:4n2te da:

Per FILCA CISL Simona Riccio
SIMONA RICCIO
Firmato digitalmente da:

Per FENEAL UIL Daniele Battistini_
DANIELE BATTISTINI

Per Azienda usl Toscana centro Paolo Morello Marchese
PAOLO MORELLO MARCHESE
2022.11.10 13:06:37
CN=PAOLO MORELLO MARCHES C=IT
O=Regione Toscana/01386030488 2.5.4.97=VATIT-01386030488

Per Azienda usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani_
CASANI MARIA LETIZIA
REGIONE TOSCANA/01386030488 11.11.2022 11:17:49 UTC

Per Azienda usl Toscana sud est Antonio D'Urso
ANTONELLA VALERI
REGIONE TOSCANA/01386030488 17.11.2022 13:09:05 UTC

Per AOU Careggi Rocco Donato Damone
ROCCO DONATO DAMONE
Regione Toscana/01386030488 18.11.2022 11:50:44 GMT+01:00
Per AOU Careggi Rocco Donato Damone

Per AOU Meyer Alberto Zanobini
ALBERTO ZANOBINI
Regione Toscana/01386030488 18.11.2022 16:47:24 GMT+01:00
BRIANI SILVIA REGIONE TOSCANA/01386030488

Per AOU Pisana Silvia Briani
22.11.2022 11:21:09 UTC
BRIANI SILVIA REGIONE TOSCANA/01386030488

Per AOU Senese Antonio Barretta
Documento firmato da:
ANTONIO DAVIDE BARRETTA REGIONE

Firmato digitalmente da:Marco Torre
Per Fondazione Toscana Gabriele Monasterio Marco Torre
Organizzazione:Regione Toscana/01386030488

All B_Prezzi applicabili ai lavori

ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI PER I LAVORI DI:

Installazione di grandi apparecchiature presso le strutture sanitarie dell'AUSLTc

LOTTO 1 – AREE FIRENZE-PRATO: CIG

LOTTO 2 – AREA PISTOIA: CIG

PREZZI APPLICABILI AI LAVORI

Per gli interventi di manutenzione che trovano riscontro nella sezione delle opere compiute del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana anno 2023/1, si procederà ad applicare alle lavorazioni eseguite i prezzi indicati nel suddetto Prezzario (consultabile all'indirizzo internet <http://prezzariollpp.regione.toscana.it>), opportunamente ridotti in base allo sconto derivante dal ribasso offerto.

Gli interventi di manutenzione che non trovano riscontro nella sezione delle opere compiute Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana anno 2023/1, verranno invece contabilizzati separando gli importi relativi alla fornitura di materiali e gli importi relativi alla manodopera.

Se tra i prezzi di cui al predetto elenco, non fossero previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. I predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- a) dal prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana, oppure, se non reperibili,
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

La ditta offerente dovrà presentare un ribasso percentuale unico da applicare al prezzario suddetto.